Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 350

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 16 dicembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 350 DEL 16 DICEMBRE 1978:

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1978.

Approvazione dei modelli IVA 11, IVA 11-bis e IVA 11-ter concernenti le dichiarazioni annuali da presentarsi ai fini della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

(9606)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 dicembre 1978, n. **798.**

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 575.000.000 per l'anno finanziario 1977 e di L. 2.936.945.000 per l'anno finanziario 1978 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 28 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil monopoli di Stato e dell'Associazione nazionale dirigenti e direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indicato nel decreto stesso, nonchè nel successivo articolo della presente legge.

Art. 2.

La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 è estesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma è pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda per stipendio ed eventuale indennità di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 2 del decreto di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo di cui al precedente comma, preso a base per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di L. 3.700.000.000 per l'anno finanziario 1978 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono state rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 1978, le misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, dovute al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attuazione degli accordi intervenuti il 28 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil monopoli di Stato e l'Associazione nazionale dirigenti e direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556, gli importi dei compensi fissati nella tabella allegato *A* alla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni — tenuto conto della norma di cui al primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 — spettanti al personale indicato dal richiamato primo comma dell'articolo 15 della suddetta legge, sono corrisposti dal 7 settembre 1977 e dal 1° gennaio 1978 nella misura pari, rispettivamente, al 60 per cento e all'85 per cento con i criteri di cui all'articolo 2 della citata legge 3 luglio 1970, n. 483.

Dal 1° luglio 1978 gli importi dei compensi di cui al primo comma spettanti al personale ivi indicato sono corrisposti fino al 100 per cento.

Per le qualifiche e funzioni non previste nella tabella di cui al primo comma si provvede con le modalità e i criteri di cui all'articolo 3 della richiamata legge 3 luglio 1970, n. 483.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennità pensionabile, non può superare per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennità pensionabile spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: i compensi per lavoro straordinario; il trattamento di missione o indennità sostitutiva; l'indennità integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'indennità per gli addetti ai centri meccanografici; l'indennità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271; il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro; il premio di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modifiche ».

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000 per l'anno finanziario 1978, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale saranno rideterminate, a decorrere dal 1° luglio 1978, le misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, dovuta al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attuazione della terza fase degli accordi intervenuti il 28 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil monopoli di Stato e l'Associazione nazionale dirigenti e direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive L. 8.611.945.000, di cui L. 575.000.000 per l'anno 1977 e L. 8.036.945.000 per l'anno 1978, si farà fronte quanto a L. 2.414.067.000 con i normali stanziamenti di bilancio dei capitoli 103, 104, 181, 221 e 271, quanto a L. 1.097.878.000 mediante riduzione

degli stanziamenti dei capitoli 110, 111, 112 e 181, quanto a L. 3.800.000.000 con i normali stanziamenti di bilancio dei capitoli 110, 111 e 112, e quanto a lire 1.300.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191, 193 e 228 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1977, con il quale il dott. Vincenzo Martelli veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria;

Vista la nota n. 214 del 27 settembre 1978, con la quale il Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il consigliere della Corte dei conti dott. Vincenzo Martelli con il dott. Felice Masi, magistrato della stessa Corte;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Felice Masi, magistrato della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria, in sostituzione del dott. Vincenzo Martelli, a decorrere dal 28 settembre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1978
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 222

(9692)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di San Valentino Torio.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1978.

Nella riunione del 26 aprile 1978 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, riportava dieci voti favorevoli e dieci contrari.

Scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n 43, la sezione di Salerno del comitato regionale di controllo, con provvedimento del 13 settembre 1978, invitava il sindaco a convocare il consiglio comunale per l'approvazione del suddetto documento contabile entro il termine di venti giorni, dalla data di ricezione dell'invito, con l'esplicita avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, avrebbe provveduto il commissario *ad acta*, nominato con lo stesso provvedimento.

Il consiglio comunale veniva convocato dalla giunta municipale per i giorni 7 e 9 ottobre u.s., rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno la deliberazione dell'importante documento contabile.

La riunione del 7 ottobre u.s. andava deserta essendo presenti quattro dei venti consiglieri in carica, mentre nella seduta di seconda convocazione lo schema di bilancio non veniva approvato in quanto, nella relativa votazione, riportava cinque voti a favore ed undici contrari.

Decorso il termine assegnato al comune dalla sezione provinciale del comitato regionale di controllo il funzionario da questa incaricato, con atto del 27 ottobre u.s., provvedeva alla deliberazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge 22 dicembre 1969, n. 964, prorogati in base all'art. 1 della citata legge n. 43 del 27 febbraio 1978, entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Addonizio.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Valentino Torio (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Addonizio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

ROGNONI

(9694)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Giffoni Valle Piana.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1978.

Ed invero, portato una prima volta all'esame del consiglio comunale nella seduta del 18 luglio 1978, lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non veniva approvato avendo riportato dieci voti favorevoli e dieci contrari.

Scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43, la sezione di Salerno del comitato regionale di controllo, con atto n. 10883 del 18 settembre 1978, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il predetto comune a provvedere alla approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, avrebbe provveduto il commissario *ad acta* nominato col medesimo provvedimento.

Il consiglio comunale, riunitosi su convocazione della giunta municipale il giorno 29 settembre 1978, non riusciva ad approvare lo schema di bilancio, in quanto dei diciannove consiglieri presenti nove espressero voto favorevole e dieci contrario.

Decorso il termine assegnato al comune dalla sezione provinciale del comitato regionale di controllo, il funzionario da questi incaricato, con atto n. 2 del 21 ottobre 1978, provvedeva all'approvazione del bilancio.

Il prefetto di Salerno ha proposto quindi lo scioglimento del predetto consiglio comunale a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 del 1969, prorogati in base all'art. 1 della citata legge n. 43 del 27 febbraio 1978, entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Sebastiano Ghiurmino.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Ghiurmino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

ROGNONI

(9695)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Monza.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monza (Milano), al quale la legge assegna cinquanta membri, risultò composto dopo le elezioni del 15 giugno 1975 da vari gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

L'intesa raggiunta tra alcuni raggruppamenti consiliari consentì la costituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

L'amministrazione poté così funzionare, pur tra contrasti e difficoltà, fino al novembre 1977, allorché i cennati contrasti presero ad acuirsi pregiudicando la normale attività del civico consesso.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente sino a condurre alle dimissioni del sindaco e della giunta di cui prendeva atto il consiglio comunale.

In sostituzione dei predetti il consiglio in data 30 gennaio 1978 e 13 febbraio 1978, eleggeva un nuovo sindaco ad una nuova giunta, privi di una precostituita maggioranza.

La rinnovazione degli organi di amministrazione non serviva, però, a risolvere i dissidi latenti in seno al consiglio comunale.

L'amministrazione dell'ente veniva assicurata sino al 14 settembre u.s. data in cui sindaco e giunta si dimettevano dalla carica.

Il consiglio comunale veniva convocato per i giorni 30 ottobre e 6 novembre u.s. per provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari ma le riunioni risultavano infruttuose.

Il prefetto, allora, allo scopo di richiamare l'attenzione di quel consiglio comunale sulla responsabilità ad esso derivante dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, con provvedimento 8 novembre 1978, n. 13.2.1417/Gab., disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quell'organo per i giorni 13 e 20 novembre 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, sarebbe stato promosso lo scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

La riunione del 13 novembre u.s. riusciva infruttuosa, mentre nella seduta di seconda convocazione del 20 novembre u.s., nella votazione di ballottaggio, veniva eletto il sindaco, con soli cinque voti di preferenza, che, nella stessa seduta, dichiarava di rinunciare alla carica.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Monza (Milano), nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monza ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfio Licandro.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Monza (Milano) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monza (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfio Licandro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

(9696) ROGNONI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1978.
Scioglimento del consiglio comunale di Casaleone.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casaleone (Verona), al quale la legge assegna venti membri, non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco, di un assessore effettivo e due supplenti, dimissionari.

Ed invero, varie sedute all'uopo tenute dal consiglio comunale risultavano infruttuose per mancanza del numero legale, talché il prefetto, con decreto dell'11 ottobre 1978, formalmente notificato ai singoli consiglieri, provvedeva alla convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 16 e 20 ottobre 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per procedere alla sostituzione del sindaco e all'integrazione della giunta municipale.

La seduta di prima convocazione andava deserta per mancanza del numero legale, mentre nella successiva del 20 ottobre, il consiglio procedeva solo alla sostituzione degli assessori dimissionari, con deliberazione successivamente annullata per illegittimità dell'organo regionale di controllo.

Il prefetto, intanto, allo scopo di porre il civico ente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un obbligo di legge, con decreto 24 ottobre 1978, notificato ai singoli consiglieri, provvedeva alla riconvocazione del consiglio comunale di Casaleone per i giorni 30 ottobre e 3 novembre 1978, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, per provvedere ai suddetti adempimenti e con l'espressa avvertenza ai singoli consiglieri che ove le relative adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale.

Anche tale tentativo non aveva esito positivo in quanto entrambe le sedute andavano deserte per mancanza del numero legale.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di provvedere alla elezione del sindaco, alla legale ricostituzione della giunta municipale ed alla conseguente violazione di un preciso obbligo di legge, il prefetto, al fine di ovviare alla conseguente paralisi funzionale gravemente pregiudizievole agli interessi del comune, ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso ai sensi dell'art. 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto la summenzionata amministrazione comunale, nonostante la diffida del prefetto, non è riuscita a provvedere al primario adempimento della ricostituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casaleone ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Lionello Lorenzutta.

Roma, addì 5 dicembre 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Casaleone (Verona) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco, di un assessore effettivo e due supplenti, dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casaleone (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Lionello Lorenzutta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1978

PERTINI

ROGNONI

(9693)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Sostituzione del segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1977, registro n. 6 Sanità, foglio n. 305, con il quale è stato ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto che quale segretario di detto comitato era stato nominato il dott. Pasqualino De Simone;

Vista la nota n. 278/SG/2-113-4 del 5 maggio 1978 con la quale la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha comunicato le dimissioni del dott. Pasqualino De Simone ed ha designato in sua sostituzione il dott. Claudio Cossu, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Trieste;

Ritenuto necessario dover provvedere alla sostituzione del dott. Pasqualino De Simone con il dott. Claudio Cossu;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Decreta:

Il dott. Claudio Cossu, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Trieste, è nominato segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato, verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1978
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 31

(9344)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1978.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1972, registro n. 10 Sanità, foglio n. 274, con il quale è stato nominato componente della suddetta commissione il dott. Augusto Sirignano, direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la nota n. 8365 C3.99 del 20 maggio 1978 con la quale il Ministero dei trasporti ha comunicato che l'incarico della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stato assunto dal dott. ing. Gaetano Danese;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Sirignano con il dott. ing. Gaetano Danese, nell'ambito della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. ing. Gaetano Danese, direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e di cui all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1978
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 34

(9343)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1978.

Determinazione dei canoni per l'uso temporaneo e per l'interconnessione di circuiti telefonici da punto a punto.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1971, n. 992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1977, riguardante i canoni d'uso dei collegamenti telegrafici e di apparati telegrafici;

Ritenuta la necessità di stabilire, in applicazione del predetto codice, anche i canoni relativi alle cessioni temporanee dei circuiti telefonici da punto a punto, nonchè per l'interconnessione dei circuiti stessi;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Decreta:

Art. 1.

La cessione in uso dei collegamenti telefonici diretti punto a punto, di cui all'art. 295 del codice postale e delle telecomunicazioni, è ammessa, di norma, per un periodo non inferiore ad un anno e con caratteristiche di continuità per tutte le 24 ore della giornata.

Tuttavia, subordinatamente alle esigenze del traffico della rete a commutazione, può essere consentito l'uso dei suddetti collegamenti per periodi inferiori con un minimo di un giorno solare.

Art. 2.

Per la cessione in uso di collegamenti telefonici interurbani diretti per durata da novanta giorni ad un anno si applicano per periodi trimestrali indivisibili i canoni pari a 1/4 di quelli annui stabiliti per le cessioni di tipo permanente, nonchè i canoni trimestrali e i contributi previsti per le cessioni permanenti dei raccordi urbani.

Art. 3.

Per la cessione di collegamenti telefonici interurbani diretti, di durata inferiore a novanta giorni si applica per ciascun giorno solare un canone pari a 1/360 di quelli annui vigenti, di cui al precedente art. 2 maggiorato del 50 per cento.

Art. 4.

Per la cessione di circuiti urbani e di raccordi urbani di collegamenti interurbani, di durata inferiore a novanta giorni, si applica un canone forfettario giornaliero nella misura di L. 7.500 per il primo giorno, di L. 2.500 dal secondo al quindicesimo giorno e di L. 1.500 dal sedicesimo all'ottantanovesimo giorno.

Art. 5.

Per le cessioni temporanee dei circuiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è dovuto, inoltre, il rimborso delle spese sostenute dal gestore del servizio pubblico telefonico per la messa in opera, il collaudo nonchè la rimozione delle tratte urbane ed interurbane di raccordo alla rete telefonica esistente.

Art. 6.

Per la interconnessione di più collegamenti telefonici diretti punto a punto di cui all'art. 296 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applica per ciascuna interconnessione un canone supplementare pari al 20 % del canone d'uso del circuito principale.

Identico canone si applica per ogni derivazione urbana intermedia realizzata sui circuiti telefonici diretti punto a punto.

Tra i circuiti interconnessi si considera principale quello soggetto al canone d'uso più elevato.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto, registrato dalla Corte dei conti, si applicano, salvi i rapporti in corso, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1978

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1978
Registro n. 39 Poste, foglio n. 312

(9543)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1978.

Provvedimento limitativo per i presidi medico-chirurgici contenenti principi attivi che possono far presumere eventuale formazione di TCDD (diossina).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 23 febbraio 1978, dal quale si evince la necessità che il TCDD (2,3,7-8 tetraclorodibenzo-diossina) non sia presente nei presidi sanitari; che l'assenza di tale sostanza nei principi attivi impiegati per la produzione dei presidi sanitari venga accertata, nei limiti delle attuali possibilità analitiche, con un procedimento ed una strumentazione che garantiscano, nei confronti del principio attivo tecnico, la specificità ed assicurino una sensibilità di 1 ppb (una parte per miliardo);

che, in conseguenza, le ditte interessate entro tre mesi devono:

responsabilmente dichiarare l'assenza — entro i limiti suddetti — del TCDD;

produrre in pari tempo il metodo analitico per il caso specifico;

che l'inosservanza degli adempimenti sopra precisati implicherà la revoca dell'autorizzazione alla produzione e commercio del presidio sanitario;

Ravvisata l'opportunità di estendere ai presidi medico-chirurgici analoga disciplina;

Vista la comunicazione dell'Istituto superiore di sanità secondo cui la sostanza TCDD (diossina) può essere contenuta come impurezza in ogni principio attivo ottenuto da una sintesi che comporti l'utilizzazione di O-clorofenoli;

Visto il conseguente parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 6 ottobre 1978, che ha, fra l'altro, prospettato l'opportunità che la disciplina sia estesa ai presidi medico-chirurgici contenenti esaclorofene;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici contenenti i seguenti principi attivi tecnici:

2,4 DP	cloroneb
2,4 D	tetradifon
2,4 DB	anımert (tetrasul)
2,4,5-T	dmpa (zitron)
2,4,5-TP	erbon
sesone	gardona
falone	nemacıde
dicamba	genıte
tricamba	pyrıchlor
ronnel	pcp
nitrofen	O-clorofenoli
	esaclorofene

dovranno presentare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico - Divisione V, la seguente documentazione in carta legale per ciascun presidio medico-chirurgico registrato, contenente i succitati principi attivi:

1) una responsabile dichiarazione relativa all'assenza nel prodotto tecnico nei limiti di una parte per miliardo (1 ppb) di diossina;

2) una metodica analitica adeguata al caso specifico, redatta in lingua italiana.

Art. 2.

I presidi medico-chirurgici contenenti i principi attivi di cui sopra e per i quali non sarà stata presentata la succitata documentazione entro il termine di cui all'art. 1 saranno revocati e dovranno essere subito ritirati dal commercio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9761)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1978.

Nomina del presidente del consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 1948 e successive modificazioni;

Considerato che il prof. Antigono Donati, confermato presidente del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro con decreto ministeriale del 30 marzo 1973, è scaduto dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Acquisito, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni competenti delle due Camere, reso nelle sedute, rispettivamente, del 21 novembre 1978 per il Senato e del 23 novembre 1978 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il dott. Nerio Nesi è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9762)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di dicembre 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio

rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 dicembre 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1978
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 32

(9847)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di dicembre 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 dicembre 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1978
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 31

(9848)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di dicembre 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 dicembre 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1978
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 33

(9849)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2670/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2671/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2672/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2673/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2674/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2675/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2676/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2677/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 2678/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2679/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2680/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2681/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2682/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Pubblicati nel n. L 322 *del* 16 *novembre* 1978.

(298/C)

Regolamento (CEE) n. 2683/78 della commissione, del 16 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2684/78 della commissione, del 16 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2685/78 della commissione, del 16 novembre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2686/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che subordina le importazioni nel Regno Unito di pantaloni originari dell'India ad autorizzazione.

Regolamento (CEE) n. 2687/78 della commissione, del 16 novembre 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2688/78 della commissione, del 16 novembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2524/78 della commissione, del 27 ottobre 1978, recante quindicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 301 del 28 ottobre 1978.

Pubblicati nel n. L 323 *del* 17 *novembre* 1978.

(299/C)

Regolamento (CEE) n. 2689/78 del consiglio, del 16 novembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di colofonie (comprese le « peci resinose ») della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune (anno 1979).

Regolamento (CEE) n. 2690/78 del consiglio, del 16 novembre 1978, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1978 dal regolamento (CEE) n. 2301/77 per alcuni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2691/78 del consiglio, del 16 novembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornale della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (anno 1979) e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte.

Regolamento (CEE) n. 2692/78 del consiglio, del 16 novembre 1978, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 2693/78 della commissione, del 17 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2694/78 della commissione, del 17 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2695/78 della commissione, del 17 novembre 1978, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n 2696/78 della commissione, del 17 novembre 1978, relativo alla vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2697/78 della commissione, del 17 novembre 1978, relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di granturco destinato alla lega della società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2698/78 della commissione, del 17 novembre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica araba siriana a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2699/78 della commissione, del 17 novembre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2700/78 della commissione, del 17 novembre 1978, che modifica la nomenclatura per la classificazione di taluni prodotti agricoli nella tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68.

Pubblicati nel n. L 324 *del* 18 *novembre* 1978.

(300/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visti gli articoli 17 e 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche, nonché l'art. 170 del regolamento alla legge sull'emigrazione, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, come modificato dall'art. 19 del regio decreto 14 marzo 1909, n. 130;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti, di cui alla «determinazione» in data 26 luglio 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 in data 3 agosto 1978 sono confermate per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1979.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il direttore generale: MIGLIUOLO

(9844)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di alveo nei comuni di Vigano S. Martino e Grone

Con decreto 9 ottobre 1978, n. 2053, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di alveo del torrente Cherio segnati nel catasto del comune di Vigano S. Martino (Bergamo) mappali 693 sub 1/2 (mq 480) e 1324 sub 1/2 (mq 90) e nel catasto del comune di Grone al mappale 1 sub *a* 1/2 (mq 250) della superficie complessiva di mq 820 ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 12 maggio 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratti che fanno parte integrante del decreto stesso.

(9777)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni terreni in comune di Belpasso

Con decreto 26 settembre 1978, n. 1689, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del fiume Dittaino in comune di Belpasso (Catania) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 103 mappali 280 (mq 4112); 284 (mq 72); 287 (mq 11.268); 283 (mq 980) e 282 (mq 1600) della superficie complessiva di mq 18.032 ed indicati nell'estratto di mappa in data 28 marzo 1977 con allegata dimostrazione di frazionamento in data 1° giugno 1977 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Catania; estratto di mappa e allegata dimostrazione di frazionamento che fanno parte del decreto stesso.

(9778)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cassino

Con decreto 3 giugno 1978, n. 828, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Tora-Inferno in comune di Cassino (Frosinone) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25 confinante con i mappali 259, 11, 12, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265 della superficie di mq 3150 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 febbraio 1970 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9779)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Frumin-L dell'impresa Sandoz S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Frumin-L concessa all'impresa Sandoz S.p.a., in Milano, via Arconati, 1, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9793)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Santar dell'impresa Sandoz S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Santar concessa all'impresa Sandoz S.p.a., in Milano, via Arconati, 1, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9794)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Gammisomero-15 dell'impresa Sariaf

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Gammisomero-15 concessa all'impresa Sariaf in Bologna, via Clavature, 22, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9795)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Agaclor 10 dell'impresa Ital-Agro S.a.s.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Agaclor 10 concessa all'impresa Ital-Agro S.a.s., in Torino, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9796)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Embrisan dell'impresa Valsele S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Embrisan concessa all'impresa Valsele, S.p.a., con sede in Napoli, via R. Bracco, 20, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9797)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Rapidex dell'impresa Amonn Fitochimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rapidex concessa all'impresa Amonn Fitochimica S.p.a., via Piave, 2, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9798)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Rapidex Forte dell'impresa Amonn Fitochimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rapidex Forte concessa all'impresa Amonn Fitochimica S.p.a., via Piave, 2, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9799)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Mercutal-Schering dell'impresa Schering S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Mercutal-Schering concessa all'impresa Schering S.p.a., in Milano, via Mancinelli, 7, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9800)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 13 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	849,45	849,45	849,40	849,45	849,50	849,45	849,55	849,45	849,45	849,45
Dollaro canadese	721,90	721,90	723 —	721,90	722 —	721,90	721,91	721,90	721,90	721,90
Franco svizzero	498,20	498,20	493,50	498,20	498 —	498,20	498,10	498,20	498,20	498,20
Corona danese	160,08	160,08	160,25	160,08	160 —	160,08	160,08	160,08	160,08	160,10
Corona norvegese	165,09	165,09	165,30	165,09	165 —	165,09	165,06	165,09	165,09	165,10
Corona svedese	191,79	191,79	191,33	191,79	191,70	191,79	191,75	191,79	191,79	191,80
Fiorino olandese	410,53	410,53	409,50	410,53	408,40	410,56	408,54	410,53	410,53	410,55
Franco belga	28,131	28,131	28,15	28,131	28,12	28,13	28,142	28,131	28,131	28,15
Franco francese	193,77	193,77	193,40	193,77	193,70	193,67	193,80	193,77	193,77	193,75
Lira sterlina	1673 —	1673 —	1673,60	1673 —	1673,10	1673 —	1673,43	1673 —	1673 —	1673,75
Marco germanico	444,85	444,85	444,45	444,85	444,88	444,85	444,90	444,85	444,85	444,85
Scellino austriaco	60,774	60,774	60,75	60,774	60,75	60,77	60,794	60,774	60,774	60,80
Escudo portoghese	18,26	18,26	18,20	18,26	18,19	18,26	18,26	18,26	18,26	18,25
Peseta spagnola	11,891	11,891	11,92	11,891	11,88	11,89	11,894	11,891	11,891	11,89
Yen giapponese	4,318	4,318	4,31	4,318	4,315	4,31	4,318	4,318	4,318	4,30

Media dei titoli del 13 dicembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,625
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	100,150
» 5 % (Ricostruzione)	100,800
» 5 % (Città di Trieste)	100,925
» 5 % (Beni esteri)	100,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,125
» 5,50 % » » 1968-83	84,400
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	80,800
» 6 % » » 1971-86	78,900
» 6 % » » 1972-87	76,275
» 9 % » » 1975-90	86,800
» 9 % » » 1976-91	85,675
» 10 % » » 1977-92	88,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,375

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,150
» » » » 1-10-1979	101,150
» » » » 1- 1-1978/80	100,675
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
» » » » 1- 6-1978/80	100,500
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,575
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,850
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,575
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	94,000
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,675
» » » 10 % 1- 1-1981	95,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,550
» » » 12 % 1- 4-1982	98,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	849,50
Dollaro canadese	721,905
Franco svizzero	498,15
Corona danese	160,08
Corona norvegese	165,075
Corona svedese	191,77
Fiorino olandese	409,55
Franco belga	28,136

Valuta	Cambio
Franco francese	193,785
Lira sterlina	1673,215
Marco germanico	444,875
Scellino austriaco	60,784
Escudo portoghese	18,26
Peseta spagnola	11,892
Yen giapponese	4,318

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 marzo 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) se arruolati della leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficio da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il terzo scaglione Esercito per l'anno 1979 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai sensi del paragrafo 14 della circolare n. 510 in data 18 luglio 1978 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il diploma di laurea di cui è provvisto;

f) il distretto militare di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psichica, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle componenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6
Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni che saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza;

b) dichiarazioni del casellario giudiziale;

c) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato;

d) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art 8.
Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.
Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Agli accertamenti fisio-psico-attitudinali i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.
Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I candidati devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del toracc;

esame dell'urina;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esame psicotecnico sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 11.
Adempimenti della sottocommissione

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a*) e *b*), l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 12.
Graduatoria

Ultimati gli accertamenti dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.
Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 14.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 12 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 15.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità o delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 16.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, nonchè per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art 17.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1978

p. *Il Ministro*: Erminero

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1978
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 383

Allegato 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al comando generale della guardia di finanza 00187 Roma

Il sottoscritto (1) nato a il domiciliato a provincia di in via n. , chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

c) di non aver riportato condanne penali (3)

d) essere in possesso del diploma di laurea in consegnato in data con il punteggio di

e) di essere iscritto al distretto militare di o capitaneria di porto di

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4)

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6)

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a provincia di via n.

Data,

Il candidato

Visto per l'autenticità della firma (7)

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(9806)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a cinquecento posti nella qualifica iniziale di commesso giudiziario.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia *n.* 17 *del* 15 *settembre* 1978, pubblicato il 18 novembre 1978, è stata inserita la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a cinquecento posti nella qualifica iniziale di commesso giudiziario, indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1975.

(9805)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo		Punti	
1. Lotti Angelo, nato a Canino il 18 aprile 1927	punti	95	su 100
2. Macaione Domenico, nato a Tusa (Messina) il 20 gennaio 1940	»	95	»
3. Natoli Gaetano, nato a Padova il 27 settembre 1931	»	95	»
4. Tamborino Giovanni, nato a Maglie (Lecce) il 19 giugno 1938	»	95	»
5. Vaccino Paolo, nato a Vercelli il 24 marzo 1932	»	95	»
6. Bevilacqua Giulio, nato a Lovere (Bergamo) il 22 maggio 1939	»	94	»
7. Silveri Gino, nato a Castelvecchio Subequo (L'Aquila) il 5 febbraio 1923	»	94	»
8. Vanini Bartolomeo, nato a Sala Comacina (Como) il 16 aprile 1939	»	93	»
9. Alibrandi Giuseppe, nato a Limina (Messina) il 31 dicembre 1938	»	92	»
10. Costi Giuseppe Cesare, nato a Parma il 10 novembre 1938	»	92	»
11. Pascazio Angelo Antonio, nato a Modugno (Bari) il 5 febbraio 1932	»	92	»
12. Crua Giorgio, nato a Torino il 29 settembre 1936	»	90	»
13. Matarazzo Salvatore, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 10 gennaio 1939	»	90	»
14. Panigada Giovanni, nato a Milano il 27 agosto 1940	»	90	»
15. Roncucci Luigi, nato a Pitigliano il 20 giugno 1939	»	90	»
16. Zanetti Piera, nata a Mortara il 10 giugno 1938	»	90	»
17. Annibaldi Lucio, nato a Roma il 28 ottobre 1939	»	88	»
18. Casini Raggi Giovanni, nato a Firenze il 29 agosto 1935	»	88	»
19. D'Avino Mario, nato a Somma Vesuviana il 4 ottobre 1932	»	88	»
20. Masarone Michele, nato a Napoli il 10 luglio 1936	»	88	»
21. Ballati Guiduccio, nato a Roma l'11 aprile 1937	»	86	»
22. Carnevale Franco, nato a Napoli il 20 dicembre 1940	»	86	»
23. Ceccaroni Cambi Voglia Giancarlo, nato a Roma il 16 maggio 1935	»	86	»
24. Bonanni Virginio, nato a Fiuggi il 23 aprile 1939	»	85	»
25. De Francesco Fortunato, nato a Conflenti (Catanzaro) il 20 gennaio 1940	»	85	»
26. Ferrante Enzo, nato a Roma il 19 aprile 1932	»	85	»
27. Ferranti Carlo, nato a Roma il 4 ottobre 1937	»	85	»
28. Ferrario Cherubina, nata ad Albiate (Milano) il 19 novembre 1927	»	85	»
29. Gatti Giulio, nato a Modena il 19 settembre 1938	»	85	»
30. Ingravallo Rosa, nata a Mola di Bari il 21 maggio 1931	punti	85	su 100
31. Pavia Angelo, nato a Volpiano il 25 ottobre 1935	»	85	»
32. Pugno Vanoni Maria Caterina, nata a Milano il 25 marzo 1928	»	85	»
33. Della Pietra Domenico, nato a Napoli il 7 novembre 1939	»	84	»
34. Nunziata Bonifacio, nato a Palma Campania il 13 novembre 1922	»	84	»
35. Calisti Arnaldo, nato a Foligno il 20 ottobre 1938	»	83	»
36. Cavallo Francesco, nato a Cerignola (Foggia) il 3 febbraio 1936	»	83	»
37. Mangia Mario, nato a Castrignano de' Greci (Lecce) il 25 aprile 1926	»	83	»
38. Sabba Francesco, nato ad Oria il 23 gennaio 1935	»	83	»
39. Sorbello Angelo, nato ad Acireale (Catania) il 15 novembre 1936	»	83	»
40. Antonaroli Maria Vittoria, nata a Roma il 19 febbraio 1940	»	82	»
41. Arena Felice, nato a Villafrati (Palermo) il 23 febbraio 1935	»	82	»
42. Caiazza Antonio, nato a Siano (Salerno) il 22 febbraio 1930	»	82	»
43. Fossati Giovanni, nato ad Alessandria il 10 novembre 1933	»	82	»
44. Galletti Antonina, nata a S. Agostino (Fe-Mirabello) il 19 settembre 1928	»	82	»
45. Galli Sebastiano, nato a Capannori (Siena) il 27 gennaio 1934	»	82	»
46. Gerlini Gianfranco, nato a Roma il 29 dicembre 1937	»	82	»
47. Musumeci Salvatore, nato a Giarre-Riposto il 13 dicembre 1940	»	82	»
48. Prada in Veronesi Natalia, nata a Como il 20 ottobre 1922	»	82	»
49. Sardella Maria Luisa, nata a Pordenone il 7 agosto 1935	»	81	»
50. Serrati Anna Maria, nata a Squinzano (Lecce) il 10 luglio 1939	»	81	»
51. Bruno Bernardo, nato a Castellammare di Stabia il 23 settembre 1936	»	80	»
52. Cera Raffaele, nato a S. Marco in Lamis (Foggia) il 16 gennaio 1940	»	80	»
53. Curcurù Maria Antonietta, nata a Tripoli (Libia) il 30 dicembre 1940	»	80	»
54. Depetris Cattaneo M. Pia, nata a Barge il 13 agosto 1937	»	80	»
55. Furcas Fausto, nato a Sini il 5 ottobre 1936	»	80	»
56. Laghi Sergio Antonio, nato a Forlì il 12 settembre 1937	»	80	»
57. Lorenzini Francesco, nato a Salerno il 15 agosto 1929	»	80	»
58. Sansone Marcello, nato ad Ascea (Salerno) il 15 aprile 1939	»	80	»
59. Solli Renato, nato a Castro dei Volsci (Frosinone) il 14 gennaio 1932	»	80	»
60. Vegnente Angela, nata a Torre del Greco il 12 febbraio 1938	»	80	»
61. Cadrobbi Paolo, nato ad Arco (Trento) il 27 settembre 1938	»	79	»
62. Caracciolo Giovanni, nato a Samo (Reggio Calabria) il 9 giugno 1935	»	79	»
63. Carattoli Maria Teresa, nata a Grosseto il 10 agosto 1932	»	79	»
64. Cattaneo Giuseppe, nato a Milano il 13 marzo 1934	»	79	»
65. Cattarozzi Gino, nato a Innsbruck (Austria) il 12 marzo 1939	»	79	»
66. Da Gian Francesco, nato a Vittorio Veneto il 21 luglio 1926	»	79	»
67. Guadalupi Cosimo, nato a Brindisi il 24 febbraio 1928	»	79	»
68. Longo Raffaele, nato a Trepuzzi (Lecce) il 13 novembre 1941	»	79	»
69. Sabino Giuseppe, nato a Roma il 19 agosto 1932	»	79	»
70. Schifano Salvatore, nato a Trapani il 6 giugno 1935	»	79	»

71. Starace Elsa, nata a Vico Equense l'8 marzo 1940 . punti 79 su 100
72. Agosti Eriberto, nato a Vicenza il 1° giugno 1941 » 78 »
73. Campea Liliana, nata a L'Aquila il 29 aprile 1926 . » 78 »
74. Casa Franca, nata a Tizzano Val Parma il 12 giugno 1940 . » 78 »
75. Consolo Salvatore, nato a S. Agata Militello il 24 dicembre 1938 . . » 78 »
76. Di Muccio Giovanna, nata a Pratella (Caserta) il 13 aprile 1936 . » 78 »
77. Gentile La Rosa Carmela, nata a Gaeta il 22 agosto 1940 . » 78 »
78. Ostuni Francesco, nato a Monopoli (Bari) il 4 febbraio 1935 . . » 78 »
79. Pasinetti Giuliana, nata a Dalmine (Bergamo) il 13 gennaio 1938 . » 78 »
80. Podestà Federico, nato a Genova il 3 ottobre 1938 » 78 »
81. Di Marzo Giovanni, nato a Palermo il 25 marzo 1930 » 77 »
82. Abenavoli Raffaello, nato a Gallina (Reggio Calabria) il 28 novembre 1936 . » 76 »
83. Caringella Domenica Angela, nata a Triggiano (Bari) il 28 agosto 1939 . » 76 »
84. Chieco Luigi, nato a Ruvo di Puglia il 19 ottobre 1940 » 76 »
85. Ferrè Ruggero, nato a Sesto Calende l'11 febbraio 1939 . » 76 »
86. Morgese Guido Antonio, nato a Mesagne (Brindisi) il 29 dicembre 1938 . » 76 »
87. Pavone Francesco, nato a Torregrotta (Messina) il 2 aprile 1937 . » 76 »
88. Dattoli Rocco, nato a Vico del Gargano (Foggia) il 6 luglio 1938 » 75 »
89. Ducci Anna, nata ad Arezzo il 21 gennaio 1933 . . » 75 »
90. La Femina Raffaele, nato a Capri il 12 marzo 1928 » 75 »
91. Merlini Nadia, nata a Como il 12 ottobre 1941 » 75 »
92. Pichi Anna, nata a Civitavecchia il 30 agosto 1934 » 75 »
93. Simeoni Giuseppe, nato a Mantova l'11 dicembre 1935 . » 75 »
94. Sitta Sergio, nato a Crevalcore (Bologna) il 15 ottobre 1935 » 75 »
95. Anastasi Nunzio, nato a Venetico l'11 settembre 1927 » 74 »
96. Ganci Carmelo, nato a Pedagaggi (Siracusa) il 5 febbraio 1921 » 74 »
97. Giugliano Renato, nato a Napoli il 2 gennaio 1928 . » 74 »
98. Reboa Enrico, nato a Genova il 30 agosto 1927 » 74 »
99. Pomilia Maria Luisa, nata a Marsala (Trapani) il 18 maggio 1938 » 73 »
100. Zanta Pasquale, nato a Fossò (Venezia) il 24 novembre 1935 » 73 »
101. Baltieri Gianluigi, nato a Verona il 5 dicembre 1928 » 72 »
102. Cardace Pasquale, nato a Crotone (Catanzaro) il 17 febbraio 1936 » 72 »
103. Caringella Antonio, nato a Valenzano (Bari) il 26 luglio 1938 » 72 »
104. Caruso Francesco, nato a Zungoli (Avellino) il 22 maggio 1926 » 72 »
105. Cavinato Giulia, nata a Curtarolo (Padova) il 9 agosto 1934 . » 72 »
106. Coco Rosalia, nata a Chiusa Sclafani (Palermo) il 31 ottobre 1926 . » 72 »
107. Cosco Mario, nato a Marcedusa (Catanzaro) il 15 giugno 1932 » 72 »
108. Forte Luigi, nato a Sesto Campano il 4 luglio 1932 . » 72 »
109. Gorgoglione Nicola, nato a S. Giovanni Rotondo il 14 gennaio 1939 . » 72 »
110. Guidobaldi Guido, nato a Rieti il 16 agosto 1938 » 72 »
111. Lombardo Felice, nato a Marsala il 7 giugno 1938 . . . . » 72 »
112. Mazza Aldo Maurizio, nato a Genova il 16 gennaio 1936 . . . . punti 72 su 100
113. Mignone Alfonso, nato a S. Angelo dei Lombardi il 18 marzo 1924 . . . . .
114. Monetti Nicola, nato a Trani (Bari) il 18 dicembre 1939 . . . . » 72 »
115. Pinelli Lucio, nato a Fosdinovo (Massa) Carrara) il 29 novembre 1925 . . . . . » 72 »
116. Spagnuolo Catello, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 24 novembre 1935 . . » 72 »
117. Tarateta Antonio, nato ad Auletta (Salerno) il 25 gennaio 1928 . . . . . . » 72 »
118. Zanda Carlo Enrico, nato a Cagliari il 28 gennaio 1923 . . . . » 72 »
119. Chirigu Anna, nata a Iglesias il 23 maggio 1928 . . . . » 71 »
120. De Luca Tullio, nato a Napoli il 30 marzo 1939 . . . . » 71 »
121. Bonandi Anna, nata a Genova il 18 luglio 1942 . . . . » 70 »
122. Calzaretti Michele, nato ad Altamura il 20 settembre 1937 . . . . » 70 »
123. Chiarini Marcello, nato a Tunisi il 18 gennaio 1927 . . . . » 70 »
124. Cimò Rosario, nato a Misilmeri (Palermo) il 10 settembre 1935 . . . . . . » 70 »
125. Curcio Costa Tommaso, nato a S. Floro (Catanzaro) l'8 aprile 1934 . . . . . . » 70 »
126. Desimone Beatrice, nata ad Oria (Brindisi) il 23 maggio 1935 . . . . » 70 »
127. Fornasiero Federica, nata ad Este il 26 aprile 1937 . . . . » 70 »
128. Giambartolomei Gabriella, nata a Roma il 24 maggio 1940 . . . . » 70 »
129. Ginocchi Giorgio, nato ad Empoli il 19 settembre 1933 . . . . » 70 »
130. Laudizi Lorenzo, nato a Maglie il 18 novembre 1941 . . . . » 70 »
131. Lionetti Stefano, nato a Trinitapoli (Foggia) il 16 settembre 1925 . . . . » 70 »
132. Napoli Pietro, nato a Milano il 26 luglio 1933 . . . . » 70 »
133. Neri Edoardo, nato a Roma il 30 ottobre 1930 . . . . » 70 »
134. Parenti Dante, nato a Roma il 13 agosto 1939 . . . . » 70 »
135 Renzi Umberto, nato a Lecco il 19 settembre 1938 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9379)

REGIONE SARDEGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visti gli atti relativi al concorso per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro, bandito con decreto n. 1190/E/2/3 del 30 agosto 1975, modificato con decreto n. 1303/E/2/3 del 20 settembre 1975 e con decreto n. 917/E/2/3 del 19 settembre 1977;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 431/E/2/3 in data 15 aprile 1978;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso citato in premessa:

1. Brau Salvatore . . . . . . punti 72,048 su 120
2. Carta Salvatore . . . . . . » 68,123 »
3. Piras Luigino . . . . » 63,326 »

4. Goddi Dionigio . . .	punti	61,016	su 120
5. Schintu Giuseppe	»	58,712	»
6. Sanna Nicolò	»	55,190	»
7. Canu Giovanni	»	55,077	»
8. Sulis Fausto	»	51,074	»
9. Massaiu Giovanni	»	50,944	»
10 Solinas Marino	»	50,730	»
11. Firinu Antonio	»	50,500	»
12. Piana Quirico Umberto . . .	»	49,671	»
13 Pitzus Maria Giovanna . . .	»	49,666	»
14. Marchi Salvatore	»	49,500	»
15. Mulas Felice	»	49,498	»
16. Idda Salvatore (prec. età) . . .	»	49,000	»
17. Puliga Giuseppe (prec. età) . .	»	49,000	»
18. Meloni Antonio (prec. età) . .	»	49,000	»
19. Soru Virgilio	»	49,000	»
20. Falconi Antonio	»	48,500	»
21. Pettazzi Silvio Luigi . . .	»	48,342	»
22. Panichi Giovanni	»	48,152	»
23. Puddu Paolo	»	47,540	»
24. Passaghe Angelo	»	47,500	»
25. Fancello Luigi	»	47,480	»
26. Monti Antonio Giovanni . . .	»	47,186	»
27. Chessa Giovanni Antonio (prec. età) .	»	47,000	»
28. Cugusi Giuseppe	»	47,000	»
29. Cossu Pasquale	»	46,916	»
30. Ardu Michele	»	46,690	»
31. Zucca Antonio	»	46,500	»
32. Cadeddu Francesco	»	46,250	»
33. Orrù Raffaele Mario	»	46,110	»
34. Sechi Salvatore	»	46,000	»
35. Piras Antonino	»	45,880	»
36. Campus Bruno Federico . . .	»	45,500	»
37. Madeddu Salvatore	»	44,500	»
38. Bellu Salvatore	»	44,218	»
39. Cargiaghe Pietro	»	44,115	»
40. Ittiresu Giuseppe	»	44,102	»
41. Anedda Attilio	»	43,838	»
42. Cossu Antonio	»	43,546	»
43. Carta Giovanni (prec. età) . . .	»	42,250	»
44. Aragno Gianmarco	»	»2,250	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 17 novembre 1978

L'assessore: Rojch

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il proprio decreto n. 1441/E/2/3 del 17 novembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Nuoro, bandito con decreto n. 1190/E/2/3 del 30 agosto 1975, e successive modificazioni;

Vista la indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta dai candidati risultati idonei per i posti messi a concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento sui concorsi per posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Decreta:

Ai sottoelencati concorrenti, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono assegnate le condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Brau Salvatore: condotta comunale di Nuoro;

2) Carta Salvatore: condotta consorziale di Borore-Dualchi e Noragugume;

3) Piras Luigino: condotta comunale di Arzana;

4) Goddi Dionigio: condotta comunale di Orgosolo;

5) Schintu Giuseppe: condotta consorziale di Bosa-Montresta;

6) Sanna Nicolò: condotta consorziale di Isili-Gergei-Escolca-Serri.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Nuoro, dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 20 novembre 1978

L'assessore: Rojch

(9483)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Stralcio di una condotta medica dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

Con decreto n. 3231 in data 4 novembre 1978, è stata stralciata dal bando di concorso n. 3231 del 31 dicembre 1977, indetto da questo ufficio per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1977, la condotta di Mombaroccio 2ª.

Restano ferme tutte le altre condizioni previste dal bando suddetto.

(9529)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI BORGO VALSUGANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Borgo Valsugana (Trento).

(4454/S)

OSPEDALE « SS. CARLO E DONNINO » DI PERGOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergola (Pesaro).

(4458/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONA' DI PIAVE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(4451/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma, a:

un posto di aiuto della clinica odontoiatrica;
un posto di assistente della clinica neurologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(4453/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio autonomo di cardiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso;
un posto di aiuto e quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente della divisione di neurologia;
un posto di assistente della divisione di oculistica;
un posto di assistente della divisione di pneumologia;
due posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(4467/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(4449/S)

OSPEDALE «N. GIANNETTASIO» DI ROSSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(4456/S)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione medica;
un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(4455/S)

OSPEDALE CIVILE DI JESOLO

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesolo (Venezia).

(4452/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1978, n. 34.

Concessione di un contributo di L. 75.000.000 in favore delle famiglie degli agenti e dei carabinieri trucidati in Roma il 16 marzo 1978.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio concede un contributo di L. 15.000.000 procapite ai congiunti dei sottoelencati agenti di pubblica sicurezza e carabinieri caduti il 16 marzo 1978 nell'adempimento del proprio dovere, a difesa dell'ordine democratico:

1) Oreste Leonardi;
2) Domenico Ricci;
3) Giulio Rivera;
4) Francesco Ziddi;
5) Raffaele Iozzino.

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 75.000.000 è imputata sul capitolo 208102 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1978.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 luglio 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 25 *luglio* 1978.

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1978, n. 35.

Programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici comunali. Poteri sostitutivi in materia di concessioni edilizie.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FORMAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Art. 1.

Comuni obbligati

I comuni del Lazio, dotati di strumento urbanistico approvato, sono tenuti alla formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della presente legge.

Sono esonerati dall'obbligo di cui al precedente comma i comuni con un numero di abitanti residenti anagrafici non superiore a 5.000, salvo quelli che, in relazione all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali o alla loro particolare espansione industriale e turistica, ovvero dietro loro richiesta, siano compresi in elenchi formati dalla giunta regionale ed approvati con legge regionale.

L'art. 9 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72, resta in vigore solo per i comuni esonerati ai sensi del presente articolo.

I comuni che hanno adottato uno strumento urbanistico possono predisporre la formazione di programmi pluriennali.

Art. 2.

Durata

Il programma pluriennale di attuazione deve riferirsi ad un periodo di tempo determinato dal comune, non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Art. 3.

Contenuti

Il programma pluriennale di attuazione deve contenere:

1) l'indicazione dettagliata:

a) delle zone di nuova urbanizzazione, nelle quali sia prevista, per il periodo di durata del programma, l'attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia;

b) delle zone di parziale urbanizzazione, nelle quali sia prevista, per il periodo di durata del programma, l'attività edilizia estesa con carattere di generalità a tutti i lotti scoperti e passibili di utilizzazione;

c) delle aree e degli edifici esistenti in zone già urbanizzate o di parziale urbanizzazione per i quali sia prevista, per il periodo di durata del programma, la costruzione ovvero la demolizione, ricostruzione o ristrutturazione di edifici ovvero il restauro o il risanamento conservativo di edifici quando il medesimo sia obbligatorio in base agli strumenti urbanistici;

d) delle zone del territorio comunale nelle quali le opere in zona agricola, ancorchè non gratuite ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non siano previste nel programma come obbligatorie, ma siano considerate possibili su domanda dell'avente diritto;

e) delle zone del territorio comunale nelle quali gli interventi sull'edilizia già esistente, compresi i completamenti in conformità alle norme urbanistiche vigenti, non siano previsti nel programma come obbligatori, ma siano considerati possibili su domanda dell'avente diritto;

f) delle zone del territorio comunale nelle quali gli ampliamenti degli impianti industriali non superiori al trenta per cento della volumetria non siano previsti nel programma come obbligatori, ma siano considerati possibili su domanda dell'avente diritto;

2) il compendio delle norme e delle previsioni stabilite nello strumento urbanistico vigente per le zone di cui al precedente n. 1), lettere *a*), *b*), *c*), o di quelle che si prevede di adottare per le aree destinate all'edilizia residenziale pubblica nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 17;

3) il calcolo analitico degli insediamenti di qualsiasi tipo possibili nelle singole zone, secondo gli indici di utilizzazione territoriale o fondiaria ammessi dallo strumento urbanistico, o quelli che si ritengono di adottare nei casi previsti nel successivo art. 17 per le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica;

4) l'indicazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel programma pluriennale, tenendo distinte quelle necessarie per coprire le deficienze esistenti e quelle necessarie per i nuovi insediamenti;

5) l'indicazione dei perimetri degli strumenti urbanistici esecutivi che si preveda di adottare o di autorizzare nel periodo di durata del programma e la successione temporale prevista per la loro redazione e adozione;

6) la previsione di massima dei fabbisogni finanziari per le attività e le opere di pertinenza comunale necessarie per la attuazione del programma e dei mezzi con cui provvedervi.

Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1) e 5) debbono essere riprodotte su cartografia in scala non inferiore a quella della zonizzazione dello strumento urbanistico vigente.

Le indicazioni di cui al precedente n. 1), per quanto riguarda le residenze, debbono essere fatte tenendo distinta l'edilizia pubblica da quella privata, tra le quali si debbono rispettare le proporzioni stabilite nell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nel programma debbono essere obbligatoriamente incluse anche le parti del precedente programma non attuate in tutto o in parte salvo quelle che si dichiarino non attuabili per dimostrate ragioni tecniche che giustificherebbero la revisione di cui alla lettera *b*) del successivo art. 11.

Art. 4.

Documentazione a corredo del programma pluriennale

Il programma pluriennale di attuazione deve essere corredato, quali parti integranti del medesimo, di una o più relazioni nelle quali si dia conto:

1) dello stato di attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale con particolare riferimento alle opere infrastrutturali di carattere generale per tutta la città;
2) dello stato di attuazione del precedente programma pluriennale di attuazione;
3) delle risultanze consuntive o preconsuntive del bilancio della urbanizzazione riferite al precedente programma di attuazione, con l'indicazione in particolare di costi sostenuti per le urbanizzazioni primarie e secondarie e dei proventi dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
4) dei fabbisogni insediativi riferiti alle residenze e alle altre attività che si prevede di dover soddisfare, previa valutazione della consistenza insediativa, in essa computando anche le licenze o concessioni rilasciate e non ancora eseguite;
5) di ogni altro elemento utile per dimostrare il rapporto con le ipotesi di programmazione regionale e comprensoriale e la congruità e fattibilità delle previsioni del programma pluriennale.

Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) debbono essere riprodotte su cartografie in scala non inferiore a quella della zonizzazione dello strumento urbanistico vigente.

Art. 5.

Determinazione dei contributi di urbanizzazione in relazione al programma pluriennale

Nell'ambito delle previsioni finanziarie di cui al punto 6) del precedente art. 3 si deve tendere a realizzare l'equilibrio tra i costi di urbanizzazione primaria e secondaria ed i mezzi finanziari a disposizione del comune per tale titolo.

Qualora ciò non si verifichi il comune è obbligato, ove non lo abbia già fatto, a stabilire il contributo per gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura corrispondente alla incidenza unitaria a metro cubo, realmente rilevata, degli oneri di urbanizzazione, esclusi quelli per sopperire alle deficienze preesistenti, e comunque non inferiore al minimo nè superiore al massimo consentito per il comune dalle tabelle parametriche definite dalla Regione.

La relativa deliberazione comunale deve essere assunta contestualmente alla deliberazione del programma pluriennale di attuazione ed a questa allegata.

Art. 6.

Segnalazioni da parte di privati ed enti

Anteriormente alla deliberazione del programma pluriennale di attuazione, chiunque vi abbia interesse può segnalare al comune la opportunità dell'inclusione nel programma di aree comprese in zone suscettibili di edificazione o di edifici suscettibili di trasformazione in base allo strumento urbanistico vigente e può comunicare al comune la propria disponibilità all'edificazione.

La segnalazione non è in alcun modo vincolativa per il comune.

Il sindaco stabilisce un termine oltre il quale non possono più essere ricevute le comunicazioni di cui ai precedenti commi. Di tale determinazione è dato pubblico avviso alla cittadinanza.

Le amministrazioni dello Stato, la Regione e gli enti pubblici, possono notificare al comune i loro programmi relativi ad esecuzione di opere e possono essere sollecitati dal sindaco a provvedervi.

Art. 7.

Deliberazione, pubblicazione ed osservazioni

Il programma pluriennale di attuazione è adottato dal consiglio comunale.

La deliberazione con tutti i suoi allegati viene depositata presso la segreteria comunale per trenta giorni interi e consecutivi.

Dell'avvenuto deposito viene data comunicazione ai cittadini mediante avviso esposto nell'albo comunale e nei luoghi pubblici; l'avviso dovrà essere altresì pubblicato in almeno due quotidiani tra i più diffusi.

Entro il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni da parte di enti e privati cittadini ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento del programma.

Il consiglio comunale deve deliberare sulle osservazioni entro trenta giorni dal termine del deposito.

Art. 8.

Approvazione del programma pluriennale di attuazione

I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dalla Regione.

Ai fini della suddetta approvazione degli atti e gli elaborati del programma di attuazione vengono trasmessi alla Regione entro quindici giorni dalla data della deliberazione sulle osservazioni di cui al precedente art. 7.

Nel caso che non siano state presentate osservazioni il programma viene trasmesso alla Regione entro quindici giorni dal termine del periodo di deposito.

Le determinazioni in ordine all'approvazione dei programmi pluriennali di attuazione sono prese con deliberazione della giunta regionale da adottarsi nel termine di sessanta giorni da quello in cui gli atti sono pervenuti o da quello in cui sono pervenute le documentazioni eventualmente mancanti o delle quali venga chiesta la regolarizzazione.

Il programma si ha per approvato se la deliberazione della giunta non sia assunta nel termine di cui al comma precedente.

Quando la giunta regionale subordini l'approvazione a determinate modifiche e prescrizioni e queste vengano accettate integralmente dal comune, il programma diviene esecutivo con lo espletamento del controllo sulla relativa deliberazione comunale da parte del competente comitato regionale.

Art. 9.

Delega per l'approvazione ai comprensori economico-urbanistici

L'approvazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui al precedente art. 8 è delegata ai consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici istituiti con la legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, i quali la esercitano in conformità alle prescrizioni della Regione e ai propri statuti.

L'esercizio della delega è regolato dalle medesime norme stabilite nella legge regionale 18 giugno 1975, n. 74.

La decorrenza delle funzioni delegate è stabilita dopo l'approvazione da parte della Regione dei rispettivi piani urbanistici comprensoriali. Vige il regime transitorio stabilito nell'art. 12 della predetta legge regionale.

I comuni sono tenuti a trasmettere copia della deliberazione concernente il programma pluriennale di attuazione ed i suoi allegati alla Regione contestualmente all'invio dei medesimi atti al consorzio competente, a cui gli uffici regionali possono presentare osservazioni entro trenta giorni.

Art. 10.

Programmi pluriennali non soggetti ad approvazione

I programmi pluriennali non sono soggetti all'approvazione prevista nel precedente articolo:

a) quando essi si riferiscano a piani regolatori generali che siano stati uniformati al piano urbanistico comprensoriale ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, semprechè il programma pluriennale sia conforme al programma esecutivo del piano urbanistico comprensoriale previsto nel secondo comma, lettera *e*), dell'art. 11 della predetta legge regionale;

b) quando essi si riferiscano a piani regolatori generali che siano stati adottati ed approvati nel rispetto dei vincoli stabiliti nella legge regionale 12 giugno 1975, n. 72, semprechè il programma pluriennale preveda insediamenti non eccedenti, per ciascuno dei tipi previsti (residenziale, turistico, industriale), l'incremento medio annuale previsto nel piano regolatore generale;

c) quando essi si riferiscano a strumenti urbanistici diversi da quelli di cui alle lettere precedenti e prevedano insediamenti che non eccedano quelli corrispondenti ad un incremento del tre per cento annuo della popolazione residente al momento dell'adozione del programma.

La sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma deve essere espressamente dichiarata nella deliberazione di adozione e deve essere adeguatamente documentata negli allegati.

Quando ricorrano i casi previsti nel presente articolo, la deliberazione di adozione con tutte le documentazioni relative

deve essere trasmessa, contestualmente al suo deposito presso la segreteria del comune, alla Regione, la quale nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti può far pervenire al comune osservazioni e richieste di modifiche, motivate dal rispetto delle prescrizioni di legge e dalla compatibilità con la programmazione regionale e comprensoriale.

Il comune non può deliberare sulle osservazioni prima che sia scaduto il termine di cui al comma precedente e deve trasmettere alla Regione la delibera relativa alle osservazioni contemporaneamente alla sua trasmissione al competente comitato regionale di controllo.

Il programma pluriennale diventa esecutivo con l'espletamento del controllo da parte del competente comitato regionale sulla delibera di cui al precedente comma ovvero sulla apposita delibera con cui il comune accerta che non sono state presentate osservazioni.

Art. 11.

Revisione dei programmi pluriennali di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione è suscettibile di revisione:

a) quando lo strumento urbanistico generale sia stato oggetto di revisione o modifiche sostanziali o il programma di fabbricazione sia stato sostituito dal piano regolatore generale;

b) quando singole previsioni del programma risultino inattuabili per dimostrare ragioni tecniche.

La revisione del programma pluriennale deve essere deliberata con le stesse norme e procedure previste per la sua formazione ed è soggetta all'approvazione di cui al precedente articolo 8 quando, per effetto della revisione, vengano meno le condizioni previste nel precedente art. 10.

Art. 12.

Consorzi tra comuni e piani intercomunali

Quando più comuni siano costituiti in consorzio, volontario od obbligatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ciascun comune deve recepire nel proprio programma pluriennale di attuazione le previsioni formulate dal consorzio per quanto riguarda le aree destinate all'edilizia pubblica.

Quando si sia fatto luogo all'adozione di un piano regolatore generale intercomunale il programma pluriennale di attuazione è unico, e formato d'accordo tra i comuni interessati, ed è deliberato da ciascuno di essi negli stessi modi e termini stabiliti dalla presente legge.

I comuni possono accordarsi per formare il programma pluriennale di attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici. In tal caso il programma pluriennale è unico ed è deliberato da ciascuno dei comuni negli stessi modi e termini stabiliti nella presente legge.

Capo II

EFFETTI DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Art. 13.

Effetti del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione, oltre gli effetti previsti nell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:

a) l'obbligo per il comune di provvedere alla redazione, alla adozione e, quando sia ad esso delegata, all'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ovvero alle altre iniziative attuative, previste nelle vigenti leggi urbanistiche e nella presente legge, entro i termini stabiliti nel programma di attuazione;

b) l'obbligo per il comune di provvedere agli atti esecutivi diretti all'urbanizzazione e all'edificazione delle aree incluse nel programma pluriennale di attuazione nei termini previsti per i singoli adempimenti dal programma medesimo e dalla presente legge, e, quando il termine non sia indicato, non oltre il periodo di durata del programma di attuazione;

c) il divieto ai comuni, ai consorzi di comuni, alle comunità montane e agli altri enti locali di impegnare ed erogare propri fondi di bilancio per l'esecuzione di opere infrastrutturali (salve le grandi infrastrutture al servizio generale della città) che non siano comprese nel programma pluriennale e conformi ad esso;

d) il divieto per qualsiasi amministrazione e organo della Regione o ente pubblico dipendente o disciplinato dalla Regione di dare la propria approvazione o erogare fondi per opere pubbliche non conformi al programma pluriennale di attuazione.

Al divieto di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) si può derogare per le opere infrastrutturali e di urbanizzazione necessarie per provvedere alle deficienze esistenti. La sussistenza delle anzidette condizioni deve essere espressamente dichiarata e dimostrata nel provvedimento che delibera l'opera.

Art. 14.

Attività ammesse nelle aree esterne ai programmi pluriennali di attuazione

Al di fuori delle zone e aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni relative ad attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio saranno date solo per le opere e gli interventi indicati nell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, non sono assoggettate al contributo previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Quando tali opere insistano all'esterno dell'ambito territoriale previsto dai programmi pluriennali di attuazione, i relativi progetti debbono comprendere anche le opere di urbanizzazione primaria indispensabili in relazione alle condizioni infrastrutturali esistenti da realizzarsi dall'ente esecutore.

Art. 15.

Esecuzione degli strumenti urbanistici generali

Gli strumenti urbanistici generali si attuano anche per quanto riguarda gli ambiti inclusi nel programma pluriennale, di attuazione mediante gli strumenti esecutivi previsti nella vigente legislazione urbanistica, ed in particolare mediante:

a) i piani regolatori particolareggiati;

b) i piani di zona per l'edilizia pubblica;

c) i piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi;

d) le lottizzazioni convenzionate.

Restano salve le norme della vigente legislazione urbanistica che prevedono speciali vincoli e modalità di acquisizione di aree e di esecuzione per le opere pubbliche o di interesse pubblico.

Gli strumenti urbanistici esecutivi, quando ciò derivi da ragioni di convenienza tecnica o finanziaria e quando ciò sia previsto espressamente nel programma pluriennale di attuazione, possono riguardare anche ambiti territoriali eccedenti quelli previsti nel programma pluriennale.

Art. 16.

Inclusione degli strumenti urbanistici esecutivi nei programmi pluriennali di attuazione

Le zone incluse nei piani particolareggiati e negli altri strumenti urbanistici esecutivi approvati e non ancora attuati in tutto o in parte debbono essere comprese, con priorità e nel limite dei fabbisogni di cui al precedente art. 4, punto 4), nei programmi pluriennali di attuazione, salvo che non venga data adeguata dimostrazione delle ragioni tecniche o finanziarie che non rendono conveniente la loro inclusione o impongano di procedervi con stralci successivi.

Art. 17.

Aree per i programmi di edilizia pubblica

Il programma pluriennale di attuazione deve essere coordinato con i piani di zona previsti nella legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, e con gli altri interventi di edilizia pubblica.

Resta fermo per le aree di cui al precedente comma lo speciale regime previsto nell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e nelle leggi in esso richiamate.

Restano in particolare ferme le facoltà concesse ai comuni negli articoli 33 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in quanto applicabili.

Quando il programma pluriennale di attuazione preveda la utilizzazione da parte del comune della facoltà di apportare varianti agli strumenti urbanistici vigenti nei limiti stabiliti nel secondo comma del predetto art. 51, le indicazioni di cui ai numeri 2) e 3) del precedente art. 3 vanno effettuate con riferimento alle varianti previste.

Art. 18.

Edificazione in zone urbanizzate in tutto o in parte

Per le aree e gli edifici compresi in zone urbanizzate in tutto o in parte incluse nel programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 3, n. 1), lettere *b*) e *c*), e destinati all'edilizia privata il programma pluriennale prevede i termini entro cui gli aventi titolo debbono presentare domanda di concessione.

Detti termini possono essere scaglionati nel tempo, non possono essere inferiori a sei mesi nè superare la durata del programma pluriennale.

Decorso il termine senza che sia presentata domanda di concessione, il comune espropria le aree.

Art. 19.

Edificazione subordinata alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi

Per le aree e gli edifici compresi nei centri storici o nelle zone già urbanizzate in tutto o in parte per le quali lo strumento urbanistico generale preveda che gli interventi siano subordinati a piano particolareggiato o altro strumento urbanistico di esecuzione, e che siano destinati all'edilizia privata, i termini, entro cui gli aventi titolo debbono presentare domanda di concessione, sono stabiliti nello strumento urbanistico di esecuzione, non possono essere inferiori a sei mesi nè superare la durata del programma pluriennale.

Nel caso in cui lo strumento urbanistico di esecuzione sia stato adottato anteriormente alla formazione del programma pluriennale, i termini di cui al comma precedente sono stabiliti nel programma pluriennale.

Decorso il termine senza che sia stata presentata domanda di concessione, il comune espropria le aree.

Art. 2

Edificazione nelle zone di [illegible]uova urbanizzazione

Per le zone di nuova urbanizza[illegible]one, incluse nel programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 3, n. 1), lettera *a*), e destinate all'edilizia privata qualora il comune proceda direttamente all'urbanizzazione, gli aventi ti[illegible]o debbono presentare domanda di concessione nel termine di sei mesi dall'avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, limitatamente alla parte di esse essenziale per la fruizione edilizia delle aree.

Della decorrenza del termine viene dato avviso agli interessati mediante notifica ovvero mediante pubblico proclama.

Decorso il termine senza che sia presentata domanda di concessione, il comune espropria le aree.

Art. 21.

Formazione di comparti per la lottizzazione

Nel caso in cui il comune intenda che alla urbanizzazione debbasi procedere mediante lottizzazione, è ciò non segua per iniziativa autonoma dei privati interessati, il comune delimita il comprensorio e invita i proprietari interessati a presentare entro un congruo termine un progetto di lottizzazione e di convenzione, avente i requisiti prescritti dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Il comune può anche provvedere alla redazione d'ufficio del relativo progetto assegnando un termine per aderirvi.

Decorso il termine assegnato senza che i proprietari, occorrendo riuniti in consorzio, provvedano a presentare il progetto o aderiscano a quello redatto dal comune, ovvero quando non vi diano regolare esecuzione, il comune espropria le aree.

Art. 22.

Formazione dei comparti edificatori

Per le aree e gli edifici di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 20 compresi in zone di cui è possibile l'edificazione in base agli strumenti urbanistici, il comune può in qualunque momento procedere alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili comprendendovi aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.

Il sindaco notifica ai proprietari interessati la formazione del comparto e il termine entro cui essi debbono dichiarare se intendono provvedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, alla edificazione dell'area e alle trasformazioni degli immobili compresi nel comparto. Tale termine non può comunque essere superiore a quello entro cui deve essere presentata domanda di concessione ai sensi dei precedenti articoli 18, 19 e 20.

Decorso il termine assegnato senza che gli interessati abbiano provveduto a quanto intimato, il comune espropria il comparto.

Resta ferma la facoltà di esproprio se gli interessati non presentino domanda di concessione nei termini stabiliti dai precedenti articoli 18, 19 e 20.

Art. 23.

Consorzi tra i proprietari

Nei casi previsti dai precedenti articoli 21 e 22 i proprietari delle aree e degli edifici compresi nel comparto possono costituirsi in consorzio.

A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto.

Il consorzio così costituito conseguirà la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e costruzioni nei confronti dei proprietari non aderenti. In tal caso l'indennità per l'espropriazione sarà determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Ove il consorzio non proceda all'espropriazione dei dissenzienti nel termine stabilito dal comune, il comune può procedere all'espropriazione dell'intero comparto ovvero limitare le espropriazioni alle aree e alle costruzioni dei proprietari non aderenti. In tal caso la indennità per l'espropriazione sarà determinata ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Nel caso di espropriazione limitata ai dissenzienti, il comune parteciperà al consorzio oppure potrà attribuire i beni e i diritti conseguiti a terzi disposti a partecipare al consorzio stesso con l'osservanza delle norme stabilite nei successivi articoli 27 e seguenti.

Art. 24.

Espropriazione in caso di mancata regolarizzazione del progetto o di decadenza della concessione

Qualora il progetto per il quale viene richiesta la concessione non sia conforme alle norme urbanistico-edilizie, il sindaco è tenuto a darne notizia al richiedente invitandolo a modificare il progetto stesso entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede all'esproprio dell'area.

La facoltà di espropriazione delle aree, incluse nei programmi pluriennali di attuazione, viene esercitata dal comune anche nel caso in cui, domandata la concessione e scaduto il termine stabilito nel programma per richiederla, la concessione decada per inosservanza del termine fissato per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e il concessionario non si avvalga del diritto di chiedere una nuova concessione ai sensi del quinto comma dello art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 25.

Efficacia del programma pluriennale di attuazione

L'efficacia delle previsioni del programma pluriennale permane fino alla loro completa attuazione.

Relativamente alle parti non attuate nel periodo di durata del programma, incluse nel successivo programma ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3, restano fermi i termini, gli obblighi e le facoltà derivanti dall'inclusione nell'originario programma.

Capo III

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE ESPROPRIATE

Art. 26.

Facoltà del comune in ordine alla destinazione delle aree

Il comune può utilizzare le aree espropriate ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e della presente legge attribuendole al proprio patrimonio indisponibile per eseguirvi opere di pubblica utilità, quando ciò sia possibile in base agli strumenti urbanistici vigenti; ovvero può attribuirle a terzi che si impegnino ad edificarle.

Art. 27.

Attribuzione delle aree espropriate a terzi

Quando il comune decida di attribuire le aree espropriate a terzi che si impegnino ad edificarle, può stabilire, salvo che nel caso previsto nel quinto comma dell'art. 23, che l'attribuzione avvenga ai sensi, con le modalità e con gli effetti dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'obbligo per il comune di compensare nel successivo programma l'eventuale superamento dei limiti fissati dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fra aree destinate all'edilizia pubblica ed edilizia privata.

Nel caso invece che decida di attribuire le aree in proprietà senza alcun vincolo o limitazione, salvo l'impegno ad edificare dovrà procedere all'alienazione mediante gara aperta a tutti in aumento sul prezzo base corrispondente:

1) all'indennità pagata per l'espropriazione;

2) ai costi diretti e indiretti del procedimento, ivi compresi gli atti preparatori e quelli per l'alienazione;

3) alle spese sostenute dal comune in relazione all'area e in particolare quelle per le opere di urbanizzazione;

4) agli interessi sulle somme di cui ai numeri precedenti calcolati in ragione del tasso effettivamente corrisposto dal comune per i propri finanziamenti e comunque non inferiore a quello legale.

In luogo degli addendi di cui ai precedenti numeri 3) e 4) l'indennità e le spese di espropriazione sono aumentate di una somma corrispondente all'aumento di valore dirivante dall'esecuzione dello strumento urbanistico, quando tale aumento di valore sia maggiore degli addendi di cui sopra.

In sede di rilascio delle concessioni edilizie sulle aree come sopra alienate i contributi dovuti per gli oneri di urbanizzazione sono scomputabili degli importi compresi per tale titolo nel prezzo di alienazione.

Art. 28.

Preferenza nell'attribuzione

Nei casi di attribuzione delle aree previsti nell'articolo precedente hanno diritto di essere preferiti, a parità di condizioni, nell'ordine:

1) i proprietari di aree nel comune destinate ad usi pubblici che siano state espropriate in attuazione del programma;

2) i proprietari di aree nel comune destinate alla privata edificazione che siano state espropriate in attuazione del programma;

3) i proprietari di aree nel comune che siano comprese nel programma di attuazione e debbano essere espropriate per l'esecuzione del medesimo, semprechè offrano in permuta le aree da espropriare;

4) le cooperative edilizie, con preferenza per quelle costituite interamente da soggetti aventi diritto all'assegnazione di un alloggio economico o popolare e per quelle a proprietà indivisa;

5) i privati i quali si obblighino a stipulare la convenzione prevista negli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La preferenza di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), è limitata all'attribuzione per ciascuno degli aventi diritto di un solo lotto sufficiente alle proprie esigenze abitative.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, la preferenza può essere accordata solo ai soggetti che si trovino nelle condizioni di poter aspirare alla concessione in base all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 29.

Retrocessione in caso di mancata edificazione

Nel caso in cui le aree attribuite ai sensi del precedente art. 27 non vengano edificate nel termine stabilito dal comune, sono soggette a retrocessione al comune contro la semplice restituzione delle somme pagate, senza alcun interesse o aumento di valore.

Art. 30.

Devoluzione delle somme pagate

Le somme ricavate dal comune per l'attribuzione a terzi delle aree espropriate, dedotti gli importi esborsati per la loro acquisizione e le altre spese fatte dal comune, sono versate nel conto corrente vincolato di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e destinate ai medesimi fini dei proventi delle concessioni.

Capo IV

TERMINI PER LA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI E POTERI SOSTITUTIVI

Art. 31

Termini per l'approvazione del primo programma pluriennale

I comuni obbligati debbono procedere all'approvazione del primo programma pluriennale di attuazione nel termine massimo di sei mesi decorrente, a seconda dei rispettivi casi:

a) dall'entrata in vigore della presente legge;

b) dall'entrata in vigore della legge che include il comune nell'elenco di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge;

c) dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico, quando ne fossero stati anteriormente sprovvisti.

Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato con delibera della giunta regionale di ulteriori tre mesi, su richiesta congruamente motivata del comune e semprechè questo dimostri di aver adeguatamente utilizzato il termine decorso per gli atti preparatori della deliberazione.

Art. 32.

Termine per l'approvazione dei successivi programmi

I successivi programmi pluriennali di attuazione debbono essere approvati dal comune entro il termine del quarto mese antecedente la scadenza del precedente programma.

Detto termine può essere prorogato con delibera della giunta regionale per ulteriori due mesi, su richiesta congruamente motivata dal comune e semprechè questo dimostri di aver adeguatamente utilizzato il termine decorso per gli atti preparatori della deliberazione.

Art. 33.

Poteri sostitutivi della Regione

Decorso il termine di cui ai precedenti articoli 31 e 32 senza che il comune abbia provveduto, il presidente della giunta regionale invita la giunta comunale a convocare nei successivi dieci giorni il consiglio affinchè questo provveda entro trenta giorni dall'invito del presidente della giunta regionale a deliberare il programma pluriennale di attuazione.

Di tali adempimenti deve essere data comunicazione alla Regione.

Decorso ciascuno dei termini suddetti senza che si sia provveduto ai rispettivi adempimenti, il presidente della giunta regionale con proprio decreto, su proposta degli assessori all'urbanistica e assetto del territorio e alla programmazione, nomina uno o più commissari scelti tra i funzionari della Regione, i quali provvedono a formare e a deliberare il programma pluriennale di attuazione.

Con il medesimo procedimento possono essere nominati uno o più commissari per il compimento degli atti necessari, quando il comune non provveda puntualmente agli altri adempimenti previsti negli articoli 7, 8 e 10 della presente legge.

Art. 34.

Poteri dei commissari regionali

Ai commissari regionali spettano, nell'esercizio delle loro funzioni, tutti i poteri degli organi del comune.

Art. 35.

Poteri sostitutivi nei confronti dei consorzi tra comuni

Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai consorzi tra comuni, nei casi previsti dall'art. 12 della presente legge.

Art. 36.

Anticipazione di spese per la formazione dei programmi

In caso di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente capo, la giunta regionale è autorizzata, su richiesta dei commissari regionali, a deliberare l'anticipazione delle spese necessarie per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione.

Le spese sostenute dalla Regione, sono addebitate al comune nel cui interesse sono state anticipate.

Esse vengono liquidate, con decreto del presidente della giunta regionale, che costituisce titolo perchè i comuni iscrivano la relativa spesa nel loro bilancio.

Art. 37.

Delega per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di programmi pluriennali di attuazione

I poteri sostitutivi previsti nel presente capo sono delegati ai consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, e con gli effetti, le modalità e la decorrenza previsti nella medesima legge.

Capo V

POTERI SOSTITUTIVI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

Art. 38.

Casi in cui si fa luogo ai poteri sostitutivi

Quando il sindaco non abbia provveduto sulla domanda di concessione presentata dall'avente titolo nei termini stabiliti nell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, l'interessato può chiedere l'intervento sostitutivo dell'ente a ciò deputato ai sensi della presente legge.

Non si fa luogo ad intervento sostitutivo quando il sindaco abbia chiesto documenti aggiuntivi ovvero modificazioni al progetto, salvo che a ciò non siasi provveduto dall'interessato e non sia scaduto il nuovo termine.

Art. 39.

Delega per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di rilascio di concessioni edilizie

L'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio della concessione edilizia è delegato, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, ai consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici rispettivamente per i comuni compresi nella loro circoscrizione territoriale.

La delega è regolata quanto agli effetti, alle modalità e alla decorrenza dalle norme contenute nella legge regionale 18 giugno 1975, n. 74.

Sino a che non decorra la delega ai consorzi di cui al primo comma l'esercizio dei poteri sostitutivi nella materia regolata dal presente capo è attribuito alla Regione per quanto riguarda il comune di Roma e delegata alle province per quanto riguarda gli altri comuni compresi nella rispettiva circoscrizione territoriale.

La delega alle province è regolata, in quanto applicabili, dalle medesime norme contenute nella legge regionale 18 giugno 1975, n. 74 e decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

Attribuzione al presidente dell'ente sostituto

L'organo competente all'esercizio delle funzioni previste nel presente capo è il presidente, o un assessore da lui delegato, rispettivamente della giunta regionale, della giunta provinciale e del consorzio per la gestione dei comprensori economico-urbanistici.

Art. 41.

Domanda dell'interessato

La domanda diretta a promuovere l'esercizio dei poteri sostitutivi, va indirizzata all'ente deputato; deve contenere, a pena di nullità, la espressa dichiarazione che il sindaco non ha provveduto alla notifica delle proprie determinazioni e l'elenco di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di concessione, e deve essere notificata al sindaco nelle forme stabilite per gli atti giudiziari.

La domanda, a pena di nullità, deve essere depositata presso l'ente che esercita il potere sostitutivo nei dieci giorni successivi alla notifica al sindaco.

Art. 42.

Procedimento e provvedimenti

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricevuta notifica il sindaco ha facoltà di far pervenire all'ente che esercita il potere sostitutivo le proprie deduzioni opportunamente documentate.

Se da tali deduzioni risulta che non ricorrono i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo, il presidente dell'ente sostituto rigetta la domanda senza ulteriore istruttoria.

Negli altri casi, decorso il termine assegnato al sindaco per far pervenire le proprie deduzioni, l'ente titolare del potere sostitutivo provvede a mezzo dei propri uffici all'istruttoria della pratica e notifica all'interessato e al sindaco le determinazioni del presidente nel termine dei successivi sessanta giorni.

Scaduto tale termine senza che siasi provveduto, il silenzio si ha per rifiuto.

Le determinazioni del presidente dell'ente sostituto debbono essere assunte con l'osservanza di tutte le norme urbanistiche e di regolamento edilizio vigenti nel comune, e sono impugnabili in via giurisdizionale anche dal comune.

Art. 43.

Poteri istruttori dell'ente titolare del potere sostitutivo

Ai fini dell'esercizio del relativo potere, l'ente che esercita il potere sostitutivo ha facoltà di far accedere propri funzionari, muniti di autorizzazione anche generale, presso gli uffici del comune, consultare a loro mezzo documenti e atti dello ufficio, ed estrarne copia.

Quando sia richiesto il parere di organi consultivi, e questo non sia stato espresso, il presidente dell'ente sostituto può convocare gli organi stessi e li presiede in vece del sindaco o del suo delegato.

Capo VI

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 44.

Modificazioni all'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74

L'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, è modificato come segue:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le delibere ed i piani di cui al precedente comma non possono apportare varianti agli strumenti urbanistici generali, salvo che i comuni non siano dotati del programma pluriennale di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o del programma previsto dall'art. 9 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72. In tali casi le delibere relative a zone incluse nei programmi d'attuazione possono apportare varianti al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione purchè le varianti stesse riguardino:

a) la viabilità secondaria a servizio delle zone incluse nel programma e oggetto dello strumento esecutivo;

b) l'adeguamento delle previsioni dello strumento generale ai limiti e rapporti di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

c) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi ».

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni comunali con le quali si adottano i piani di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*), del primo comma e si decide sulle osservazioni, e quelle con le quali si approvano lo schema di convenzione ed il progetto di lottizzazione di cui alla lettera *b*), del primo comma sono comunicate con gli atti che la corredano alla Regione, la quale ha facoltà di far pervenire al comune entro trenta giorni osservazioni sulla rispondenza delle deliberazioni stesse alle norme della presente legge. Decorso il suddetto termine il comune adotta apposita deliberazione con cui esercita il potere delegato ai sensi del primo comma ».

Art. 45.

Atti istruttori per l'esercizio del potere di vigilanza in materia urbanistica

Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza spettante alla Regione in virtù delle leggi vigenti, il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato possono richiedere relazioni o copie di documenti o atti di ufficio alle amministrazioni comunali che sono tenute a fornirle entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di mancato adempimento nei termini, da parte del comune, a quanto disposto dal comma precedente sono attribuite al presidente della giunta regionale o all'assessore da lui delegato le medesime facoltà previste nel primo comma del precedente art. 43.

Art. 46.

Anticipazioni di spese per la formazione dei piani regolatori generali

Le disposizioni di cui al precedente art. 36 si applicano anche in caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come risulta modificato ed integrato dall'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 47.

Finanziamento delle anticipazioni ai comuni per la formazione dei programmi pluriennali e dei piani regolatori generali

Per provvedere alle anticipazioni di cui agli articoli 36 e 46 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 30 milioni.

La suddetta spesa di lire 30 milioni viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 310205 — codice progetto 0500 — che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1978, con la seguente denominazione: « Anticipazione di spese di pertinenza dei comuni per la formazione del piano regolatore generale e dei programmi pluriennali di attuazione ».

All'onere derivante dai commi precedenti si fa fronte mediante riduzione di lire 30 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 310299 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi - settore conoscenza e assetto del territorio) del bilancio regionale per l'anno 1978.

La spesa per gli anni successivi sarà determinata di volta in volta con la legge di approvazione dei relativi bilanci regionali.

Ai fini del recupero delle somme anticipate, a partire dall'anno finanziario 1978, nel bilancio regionale è istituito « per memoria » il cap. di entrata 43334 « Recupero dai comuni obbligati delle spese anticipate dalla Regione per la formazione del piano regolatore generale e dei programmi pluriennali di attuazione ».

Le variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978, disposte dal presente articolo, sono riportate nel bilancio pluriennale 1978-81.

Art. 48.

Abrogazione di norme precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.

Art. 49.

Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 luglio 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1978, n. 36.

Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi automobilistici di interesse regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 10 agosto 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In esecuzione del disposto di cui all'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, a decorrere dal decimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge le tariffe dei pubblici servizi automobilistici extraurbani di competenza regionale, esclusi quelli di gran turismo, vengono adeguate a quelle praticate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le particolari modalità prescritte dalla presente legge.

Sempre secondo le stesse modalità, le variazioni tariffarie che saranno successivamente attuate sulla rete ferroviaria statale dovranno essere applicate sui citati servizi automobilistici a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Restano ferme le tariffe in atto applicate sui servizi di competenza regionale a carattere interregionale, qualora superino quelle risultanti dall'applicazione dei precedenti comma, fino al loro allineamento conseguente all'eventuale aumento delle tariffe ferroviarie.

Art. 2.

Il prezzo del biglietto di corsa semplice è calcolato sulla base del prontuario dei prezzi per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato (tariffa ordinaria n. 1, classe seconda, adulti), ed è determinato secondo i seguenti criteri:

1) i biglietti vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa;

2) per ogni relazione il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;

3) qualora in un centro urbano esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro;

4) i ragazzi sino a otto anni e comunque di altezza sino a un metro, se accompagnati da persona munita di titolo di viaggio, vengono trasportati gratuitamente, purchè non occupino posti a sedere.

Art. 3.

Le aziende concessionarie dovranno presentare alla giunta regionale - assessorato trasporti, il prontuario dei prezzi dei biglietti di corsa semplice e degli abbonamenti, conseguenti alla applicazione della presente legge.

Art. 4.

I documenti di viaggio ammessi sono:

a) biglietti ordinari di corsa semplice;
b) abbonamenti ordinari mensili;
c) abbonamenti preferenziali settimanali e mensili.

I documenti di viaggio rilasciati per un determinato percorso sono validi su tutte le autolinee che servono la medesima relazione.

Gli abbonamenti ordinari vengono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta e sono individuali e nominativi.

Per l'accertamento della propria identità l'abbonato deve essere munito di un documento di identificazione.

Gli abbonamenti preferenziali vengono rilasciati agli operai, studenti ed impiegati; gli aventi diritto devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'azienda esercente il servizio, previa esibizione della dichiarazione dell'autorità scolastica o dei documenti di lavoro, nonchè del certificato di residenza, salvo che quest'ultima non sia già indicata su documento di lavoro o scolastico.

La durata di validità della tessera è di un anno ed il costo non è inferiore a quello praticato dalle ferrovie dello Stato per le tessere di riconoscimento per l'uso degli abbonamenti settimanali.

Art. 5.

Il prezzo di rilascio dell'abbonamento ordinario mensile con diritto ad effettuare un numero illimitato di corse, è determinato riducendo del quaranta per cento il prezzo di sessanta biglietti di corsa semplice per il percorso di validità dell'abbonamento stesso.

Il prezzo di rilascio dell'abbonamento preferenziale settimanale, con diritto ad effettuare un viaggio giornaliero di andata e ritorno per sei giorni (feriali o festivi) nell'arco della settimana con inizio dal lunedì, è determinato riducendo dell'ottanta per cento il prezzo rispettivo di dodici biglietti di corsa semplice per il percorso di validità dell'abbonamento.

Il prezzo dell'abbonamento preferenziale mensile rilasciato alle suddette categorie, con inizio dal primo giorno del mese e con diritto ad effettuare un numero illimitato di corse in tutti i giorni feriali e festivi escluse le domeniche, è determinato riducendo dell'ottanta per cento il prezzo di sessanta biglietti di corsa semplice per il percorso di validità dell'abbonamento.

Art. 6.

L'installazione sugli autobus di macchine obliteratrici ed emettitrici di biglietti deve essere autorizzata dalla Regione - assessorato trasporti.

Su richiesta dell'azienda concessionaria può essere autorizzato dall'ente concedente, previo parere della Regione - assessorato trasporti, l'espletamento del servizio con l'impiego del solo conducente.

Art. 7.

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sè gratuitamente un solo bagaglio, purchè di dimensioni non superiori a centimetri 50×30×25.

E' consentito il trasporto di bagaglio di dimensioni superiori nonchè di ulteriori colli, nei limiti della disponibilità di spazio sugli autobus; per ciascuno di essi il viaggiatore è tenuto ad acquistare un biglietto di prezzo corrispondente a quello relativo al percorso minimo tassabile, in atto sul servizio.

Il trasporto di bagagli, pacchi e colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio, previa apposita autorizzazione alle aziende dalla Regione - assessorato trasporti.

Art. 8.

Alle aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti, gratuiti o semigratuiti, validi sulle linee da esse gestite, all'infuori di quelle espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le tessere ed i biglietti già rilasciati, al di fuori dei casi di cui sopra, cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per determinati servizi extraurbani, e per quelli sostitutivi, di competenza regionale, su parere del consorzio regionale dei trasporti e delle aziende concessionarie, può stabilire prezzi di biglietti di corsa semplice e di abbonamenti diversi da quanto previsto negli articoli precedenti, nei casi per i quali si ravvisi l'esigenza di particolari condizioni del trasporto, ovvero di un coordinamento tariffario con altri servizi pubblici, anche per favorire l'interscambio tra servizi automobilistici o tra automobilistici e ferroviari.

La giunta, nei casi di cui sopra e dove i provvedimenti comportino riduzioni degli introiti previsti, provvederà ad indicare le apposite coperture finanziarie.

Per le autolinee urbane di competenza regionale i tipi e i prezzi dei biglietti sono stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 10.

Il coordinamento tariffario di cui al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 539, tra i servizi di trasporto pubblico di competenza regionale e quelli di competenza degli enti locali è esercitato in base all'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, della giunta regionale anche mediante direttive ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, tenuto conto degli indirizzi generali di politica tariffaria della Regione.

Art. 11.

I viaggiatori dei pubblici servizi automobilistici urbani ed extraurbani, sono tenuti a munirsi di valido documento di viaggio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso ed a esibirlo al personale incaricato dell'azienda.

Chiunque contravvenga all'obbligo di cui al precedente comma è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto di corsa semplice evaso, anche al pagamento di una sanzione amministrativa di L. 5.000 per i servizi extraurbani, di L. 3.000 per quelli urbani.

Nel caso in cui il servizio di riscossione avvenga senza la presenza del bigliettaio a bordo del veicolo, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento.

All'accertamento delle irregolarità provvede il personale ispettivo e di controlleria delle aziende esercenti il servizio muniti di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall'esercente, nell'ambito delle linee di trasporto gestite.

La contestazione delle irregolarità, l'oblazione, le modalità di pagamento e la destinazione dei proventi contravvenzionali sono regolate dalle leggi vigenti.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 31 luglio 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 luglio 1978.

(8919)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. **52.**

Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1978 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *settembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. **53.**

Istituzione dell'ente ospedaliero ospedali riuniti di Finale e Pietra Ligure e dell'ente ospedaliero ospedali riuniti di San Remo e Bussana.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del piano regionale ospedaliero la Regione istituisce, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, i seguenti nuovi enti ospedalieri:

ente ospedaliero « Ospedali riuniti di Finale e Pietra Ligure » con sede in Pietra Ligure; il nuovo ente comprende le strutture dell'ospedale specializzato climatico regionale di Pietra Ligure, scorporato dall'ente ospedaliero « Pio Istituto Santa Corona » di Milano con legge della regione Lombardia 18 gennaio 1977, n. 3, e quelle dell'ente ospedaliero « Ruffini-San Biagio » di Finale Ligure;

ente ospedaliero « Ospedali riuniti di San Remo e Bussana » con sede in San Remo; il nuovo ente comprende le strutture dell'ospedale per lungodegenti e convalescenti climatico provinciale di Bussana di San Remo, scorporato dall'ente ospedaliero « San Matteo » di Pavia con legge della regione Lombardia 18 gennaio 1977, n. 3, e quelle dell'ente ospedaliero « Ospedale civile » di San Remo.

L'ente ospedaliero « Ruffini-San Biagio » di Finale Ligure e l'ente ospedaliero « Ospedale civile » di San Remo sono di conseguenza soppressi a decorrere dalla data di costituzione dei nuovi enti ospedalieri.

Art. 2.

Per l'attuazione del trasferimento delle strutture ospedaliere previste all'art. 1 agli istituendi enti di cui al medesimo articolo, la giunta regionale in relazione a quanto previsto dalla legge della regione Lombardia del 18 gennaio 1977, n. 3, previe intese con la regione Lombardia e sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata ad assumere le determinazioni concernenti:

a) la definizione dei rapporti patrimoniali relativi agli ospedali da trasferire;

b) l'individuazione dei beni degli ospedali da trasferire;

c) l'individuazione delle unità di personale in servizio presso gli ospedali da trasferire;

d) la determinazione dell'entità, modalità e della durata della partecipazione della regione Lombardia alle spese di gestione degli istituendi enti;

e) ogni altro provvedimento necessario per dare attuazione ai trasferimenti delle strutture ospedaliere.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, istituisce i nuovi enti ospedalieri secondo quanto previsto nell'art. 1 e nomina per ognuno di essi, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, un commissario straordinario per la gestione provvisoria.

La giunta regionale classifica, sentita la commissione consiliare competente, ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, le strutture ospedaliere unificate ed individua, ai sensi dell'art. 9 della legge stessa, la composizione dei relativi consigli di amministrazione.

Art. 4.

L'istituzione degli enti ospedalieri di cui all'art. 1 comporta l'unificazione amministrativa e tecnica delle strutture comprese nei nuovi enti ed in particolare:

a) l'unificazione dell'ospedale specializzato climatico regionale di Pietra Ligure con l'ospedale generale di zona di Finale Ligure;

b) l'unificazione dell'ospedale per lungodogenti e convalescenti di Bussana di San Remo con l'ospedale generale provinciale di San Remo.

Art. 5.

Gli enti ospedalieri « Ospedali riuniti di Finale e Pietra Ligure » e « Ospedali riuniti di San Remo e Bussana » garantiscono al personale dipendente le posizioni economiche e giuridiche acquisite presso le amministrazioni ospedaliere di provenienza.

Art. 6.

Le amministrazioni dei nuovi enti ospedalieri, entro centoventi giorni dall'istituzione degli enti stessi, in relazione alle esigenze del territorio ed alle strutture ospedaliere ed extraospedaliere esistenti sia nelle zone viciniori che nell'intera Regione, deliberano, sentite le organizzazioni sindacali e previo parere favorevole della giunta regionale, le nuove strutture, i nuovi organici e le relative norme di inquadramento.

Le deliberazioni di cui al primo comma devono uniformarsi ai seguenti criteri:

unificazione delle direzioni amministrative e sanitarie;

unificazione delle funzioni amministrative sulla base degli schemi organizzativi previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128;

unificazione dei servizi di diagnosi e cura e degli altri servizi previsti dalle vigenti leggi.

Art. 7.

Il personale che non viene inquadrato nei nuovi posti di organico è collocato in ruoli speciali soprannumerari ad esaurimento e viene direttamente inquadrato nei corrispondenti posti al verificarsi della loro vacanza.

Il personale medico in soprannumero può essere trasferito, per esigenze di servizio nell'ambito dello stesso ente ospedaliero, sia in posti delle stesse discipline sia in posti di discipline affini purchè in possesso della relativa idoneità o dei requisiti di cui agli articoli 71 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il finanziamento dei nuovi enti è attuato applicando le norme previste dalla legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3, e successive modificazioni e secondo le intese con la regione Lombardia di cui all'art. 2, lettera *d*).

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dei capitoli di spesa del bilancio di previsione della regione Liguria concernenti il finanziamento degli enti ospedalieri.

Art. 10.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 agosto 1978

CAROSSINO

(8908)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. **54.**

Modifiche e integrazioni alla normativa sulla assistenza pubblica e sulla assistenza scolastica e attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, modificato con la legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 20 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1977, N. 10, 2 SETTEMBRE 1974, N. 31 E 8 AGOSTO 1977, N. 34

Art. 1.

Ad integrazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 10, i contributi di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 32, possono essere utilizzati anche per interventi atti a facilitare l'inserimento in ambiente lavorativo di soggetti handicappati fisici, psichici e sensoriali o con difficoltà di inserimento sociale, quali corsi di formazione, borse di addestramento al lavoro e contributi diretti ad adattare ambienti e strumenti di lavoro alle particolari esigenze di detti soggetti.

Art. 2.

I contributi a favore degli studenti che frequentano istituti o scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato sono concessi ai comuni dove hanno sede gli istituti e le scuole.

Nell'attuazione degli interventi di cui alle lettere *d*) ed *e*), primo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, come sostituto dall'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 34, i comuni devono tener conto anche delle condizioni economiche degli alunni.

Limitatamente all'anno scolastico 1978-79 gli stanziamenti previsti in bilancio per gli interventi a favore degli studenti di cui al primo comma del presente articolo sono ripartiti tra i comuni in base alle assegnazioni di fondi regionali effettuate dalle province agli istituti scolastici per l'anno scolastico 1977-78.

Art. 3.

Le somme relative all'attuazione degli interventi in favore degli alunni minorati fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, sono assegnati ai comuni ove ha sede la scuola in base a domanda dei comuni stessi con cui viene indicato il programma degli interventi.

Titolo II

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI SCUOLABUS

Art. 4.

E' autorizzata la concessione di contributi ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti per l'acquisto di scuolabus da adibire al servizio di trasporto degli alunni.

I comuni che intendano acquistare scuolabus devono presentare documentata istanza alla giunta regionale che provvede alla assegnazione dei contributi sulla base dei criteri di cui al successivo articolo.

Art. 5.

La valutazione delle richieste verrà effettuata dalla giunta regionale secondo i seguenti criteri:

classificazione dei comuni montani o depressi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

mancanza o incompatibilità oraria di idoneo servizio pubblico di trasporto;

dispersione della popolazione scolastica nel territorio del comune;

istituzione di servizi che interessino la popolazione scolastica di più comuni.

Titolo III

NORME FINANZIARIE

Art. 6.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 il cap. 5700 « Integrazione dei fondi relativi alla assistenza pubblica e alla assistenza scolastica ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43 » con lo stanziamento di L. 1.650.000.000 mediante prelevamento di pari importo del cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti le spese correnti per funzioni normali ».

La giunta regionale è autorizzata con proprie deliberazioni sentita la commissione consiliare competente, mediante imputazione sul cap. 5700, ad erogare ai comuni somme per l'esercizio delle funzioni attinenti alla assistenza pubblica e alla assistenza scolastica secondo le norme ed i criteri che disciplinano i relativi interventi.

Art. 7.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 31 agosto 1978

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. **55**.

Interventi per incentivare l'associazionismo tra le imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 20 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria favorisce e promuove l'associazionismo e la cooperazione tra le imprese artigiane, quale strumento essenziale per il consolidamento e lo sviluppo del settore e a tale fine accorda gli incentivi finanziari disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

Gli incentivi sono concessi:

a) ai consorzi ed alle società consortili che hanno sede nella Regione, costituiti tra imprese artigiane in numero non inferiore a cinque ed iscritte negli albi provinciali di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni e integrazioni;

b) alle imprese artigiane costituite in forma di cooperativa o di società, derivanti dalla fusione di imprese artigiane in numero non inferiore a cinque, che abbiano conferito le proprie aziende e che, al momento della costituzione della società o della cooperativa, siano iscritte da almeno due anni agli albi di cui alla lettera *a*).

Art. 3.

I consorzi e le società consortili di cui all'art. 2, lettera *a*), per usufruire degli incentivi di cui alla presente legge, devono svolgere una o più delle seguenti attività:

a) l'acquisto e/o l'utilizzazione in comune di immobili, di macchinari, attrezzature e scorte in genere per la produzione di beni e servizi;

b) la commercializzazione della produzione dei consorziati, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni promozionali dei prodotti artigiani, anche attraverso la istituzione di marchi di produzione;

c) la partecipazione a gare di appalto;

d) lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

e) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

f) la costruzione e la gestione di impianti antinquinamento;

g) la costituzione e il funzionamento di centri di servizi sociali quali mense, luoghi di riunione, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a migliorare la condizione di lavoro e la qualificazione professionale degli artigiani e dei loro dipendenti;

h) lo studio e l'elaborazione di programmi e progetti di piani di insediamento produttivo. Tale contributo è concesso a condizione che l'iniziativa venga realizzata.

Art. 4.

Gli incentivi di cui all'art. 1 consistono in:

a) contributi al fondo consortile o al capitale delle cooperative o delle società;

b) contributi sulle spese di investimento;

c) contributi annuali sul capitale iniziale dei mutui a medio termine;

d) contributi annuali sul capitale iniziale dei mutui a breve termine;

e) contributi sulle spese di costituzione e di primo impianto;

f) contributi per spese relative alla gestione delle attività di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 3.

La Regione può, inoltre, effettuare propri conferimenti al fondo consortile del consorzio tra le cooperative artigiane di garanzia della Liguria « Confart » al fine di aumentare la capacità di garanzia a favore dei soggetti di cui all'art. 2.

I contributi possono essere concessi congiuntamente per la stessa iniziativa, ma non possono essere riferiti alla parte di spesa coperta da contributi a carico della Regione o di altri enti.

Art. 5.

Tutte le domande volte ad ottenere i contributi devono essere presentate alla giunta regionale e contenere un atto di notorietà redatto ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con il quale si attesta che il richiedente rientra fra i destinatari dei contributi. Alla domanda deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 6.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato consultivo competente per territorio di cui all'art. 8 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26.

Con lo stesso procedimento si provvede alla revoca del contributo in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni poste nella deliberazione di concessione.

Art. 7.

Il contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 è stabilito nella misura di L. 250.000 per ogni impresa che partecipi alla costituzione del consorzio, della cooperativa o della società. L'ammontare del contributo non può comunque superare la somma di L. 5.000.000.

Il contributo è concesso ai consorzi, alle cooperative, alle società di nuova costituzione nonchè a quelli che si siano costituiti entro l'anno precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande di contributo devono pervenire alla Regione nei casi di nuova costituzione entro due mesi dalla stessa; negli altri casi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Il contributo previsto alla lettera *b*) dell'art. 4 è concesso per l'acquisto e la costruzione di immobili, comprese le relative aree e la loro urbanizzazione per l'acquisto di macchinari e attrezzature e per la realizzazione di qualsiasi altro impianto necessario al raggiungimento degli scopi sociali.

Il contributo è concesso nella misura del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, nella misura non superiore a L. 40.000.000.

A richiesta del beneficiario, i contributi possono essere liquidati per stati di avanzamento dei lavori, accertati dalla Regione.

Non sono ammesse a contributo le iniziative di importo complessivo inferiore a L. 3.000.000.

Art. 9.

Le domande relative alla concessione dei contributi di cui all'art. 8 devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) progetto tecnico e relazione illustrativa delle opere e delle iniziative realizzate o da realizzare, con l'indicazione della data di inizio e del termine presumibile di ultimazione;

b) piano finanziario delle opere e delle iniziative per le quali si richiede il contributo regionale comprendente, tra l'altro, la specifica indicazione dei finanziamenti comunque agevolati e dei contributi a qualsiasi titolo richiesti ed ottenibili;

c) computo metrico estimativo, quando il contributo richiesto si riferisce a beni immobili.

I richiedenti sono inoltre tenuti a fornire alla Regione ogni altro documento che sarà ritenuto necessario ai fini della istruttoria delle domande di contributo.

Possono essere ammesse al contributo anche le opere e le iniziative la cui documentazione di spesa abbia una data compresa nell'anno precedente a quella di presentazione della domanda.

L'ammissione al contributo può essere subordinata alla accettazione da parte dei richiedenti di varianti sul piano tecnico, finanziario e dei tempi di esecuzione delle opere od iniziative.

In sede di prima applicazione della presente legge sono considerate valide, ai fini dell'ammissione al contributo di cui al presente articolo, anche le domande presentate entro il 30 giugno 1978, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1973, n. 26.

Art. 10.

Il contributo previsto alla lettera *c*) dell'art. 4 è stabilito nella misura del 3,5 per cento all'anno sul capitale iniziale dei mutui a medio termine.

I rapporti della Regione con gli istituti di credito per la erogazione del contributo sono regolati da apposite convenzioni.

In caso di scioglimento dei consorzi, delle cooperative, delle società il contributo viene accordato fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

Art. 11.

Le domande relative alla concessione del contributo di cui all'art. 10 devono essere indirizzate alla giunta regionale e presentate all'istituto di credito convenzionato al quale è richiesto il mutuo.

Alla domanda di contributo devono essere allegati i documenti previsti dall'art. 5, una relazione tecnico finanziaria dalla quale risulti la situazione economico-patrimoniale del richiedente e la sua capacità di restituzione del mutuo entro i termini convenuti, nonchè di ogni altro documento che sarà richiesto dall'istituto finanziatore.

L'istituto trasmette alla Regione le domande e i documenti allegati entro dieci giorni dalla loro presentazione.

La giunta regionale concede i contributi in conto capitale sulla base degli estratti delle deliberazioni di concessione del mutuo relative alle iniziative di cui al primo comma dell'art. 8 trasmessi dagli istituti di credito convenzionati.

Art. 12.

Qualora gli investimenti dei richiedenti siano realizzati, in tutto o in parte, anche mediante operazioni di locazione finanziaria, la Regione può concedere il contributo in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi previsti dall'art. 10.

Le modalità e le condizioni per la liquidazione dei contributi in conto canoni saranno stabilite nella deliberazione di concessione della giunta regionale.

Art. 13.

Il contributo previsto alla lettera *d*) dell'art. 4 è stabilito nella misura del 3,5 per cento all'anno sul capitale iniziale dei mutui a breve termine.

Il contributo è concesso attraverso il consorzio tra le cooperative artigiane di garanzia della Liguria « Confart ».

Le domande sono inoltrate al « Confart » che delibera l'ammissione al contributo e ne cura l'erogazione agli istituti di credito finanziario secondo le modalità previste dalle apposite convenzioni tra il « Confart » e detti istituti.

Le somme occorrenti per la concessione dei contributi sono liquidate al « Confart » sulla base di rendiconti trimestrali trasmessi alla Regione, decorrenti dal 1° dicembre di ogni anno.

Limitatamente all'esercizio 1978 il « Confart » trasmette alla Regione, entro il 15 dicembre, il rendiconto dei mutui concessi ai consorzi dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre.

Art. 14.

I contributi di cui alle lettere *h*) dell'art. 3 ed *e*) dell'art. 4 sono concessi nella misura massima di L. 2.000.000 e comunque entro i limiti della spesa effettivamente sostenuta.

Sono ammessi ai contributi le cooperative e i consorzi e le società di nuova costituzione nonchè quelli che si siano costituiti entro l'anno precedente la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le domande di contributo devono pervenire alla Regione nei casi di nuova costituzione entro due mesi dalla stessa; negli altri casi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla richiesta di contributo deve essere allegata idonea documentazione delle spese sostenute, nonchè gli atti di cui all'articolo 5.

Art. 15.

Il contributo di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 è concesso:

per le attività previste alla lettera *d*) dell'art. 3, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un importo non superiore a L. 10.000.000;

per le attività previste alla lettera *e*) dell'art. 3, nella misura massima del 30 per cento della spesa annuale ritenuta ammissibile, e comunque, per un importo non superiore a lire 3.000.000 all'anno e per la durata massima di tre anni.

Le domande devono essere presentate alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno e devono contenere oltre ai documenti di cui all'art. 5 una relazione che evidenzi le modalità e i tempi di attuazione, la redditività e la validità dell'iniziativa nonchè il fabbisogno finanziario previsto.

I contributi sono liquidati sulla base della documentazione di spesa relativa alle iniziative intraprese.

Art. 16.

Il primo, secondo e quinto comma dell'art. 7 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, sono abrogati.

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: « Alle singole imprese artigiane è concesso un contributo fino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di nuovi insediamenti in zone depresse o montane o comprese nei piani delle aree destinate ad insediamenti di carattere produttivo ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o ai sensi dell'art. 63, comma quarto, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Restano in vigore le norme del titolo III del regolamento regionale 20 agosto 1973, n. 1, di applicazione della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, che non contrastino con le disposizioni della presente legge.

Art. 17.

Lo stanziamento del cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimenti per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1978 è ridotto di L. 35.000.000, ed è conseguentemente aumentato di pari importo lo stanziamento del cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stesso stato di previsione.

Art. 18.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte come segue:

a) prelevamento di L. 35.000.000 dal cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1978 ed istituzione nello stesso stato di previsione dei seguenti capitoli:

8000. — *Contributi ai consorzi, alle cooperative e alle* società tra imprese artigiane sul capitale di mutui a breve termine e sulle spese per la gestione di servizi in comune, con lo stanziamento di L. 15.000.000;

8005. — Contributi al fondo consortile del Consorzio tra le cooperative artigiane di garanzia (Confart) con lo stanziamento di L. 20.000.000;

b) prelevamento di L. 165.000.000 dal cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1978 ed istituzione nello stesso stato di previsione dei seguenti capitoli:

8010. — Contributi al capitale di consorzi, cooperative e società tra imprese artigiane nonchè sulle spese di costituzione e di primo impianto e contributi sugli investimenti di tali enti, con lo stanziamento di L. 115.000.000 in termini di competenza e di L. 85.000.000 in termini di cassa;

8015. — Contributi ai consorzi, alle cooperative e alle società tra imprese artigiane sul capitale di mutui a medio termine, con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di L. 30.000.000 in termini di cassa.

Al finanziamento della presente legge per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci annuali.

Art. 19.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 31 agosto 1978

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1978, n. 56.

Concessione di prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di soggetti selezionati e di attrezzature zootecniche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 20 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per l'acquisto del bestiame previsto dall'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nonchè di attrezzature zootecniche, sono concessi contributi in conto interessi per prestiti fino a cinque anni.

Le provvidenze di cui al comma precedente sono concesse in via preferenziale alle cooperative agricole e a coltivatori diretti singoli e associati.

Art. 2.

Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo precedente si applicano le procedure indicate dall'art. 10 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

I tassi massimi di riferimento sono quelli determinati con provvedimento dello Stato. La misura del concorso regionale nel pagamento degli interessi a termini dell'art. 1, quarto comma della legge 1° luglio 1977, n. 403, è determinata nell'aliquota dell'8,75 per cento.

La misura di detto concorso negli interessi è elevata all'11,75 per cento nei territori classificati montani o compresi nello elenco allegato alla direttiva del consiglio della Comunità europea 75/273 del 28 aprile 1975. In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 4 per cento ed al 3 per cento nei territori montani predetti.

Art. 3.

Alla concessione dei contributi provvedono le comunità montane ed i consorzi tra i comuni secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio 1978, mediante prelevamento in termini di competenza di L. 60.000.000 dal cap. 9010 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 6630 « Concessione di prestiti a tasso agevolato per lo acquisto di soggetti selezionati e di attrezzature zootecniche » con lo stanziamento in termini di competenza di L. 60.000.000.

A partire dall'anno 1979 e fino all'esercizio finanziario 1982 sarà iscritta in bilancio la somma necessaria al pagamento del concorso negli interessi.

Art. 5.

Al rifinanziamento della presente legge per gli esercizi successivi al 1978 si potrà provvedere con i relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 31 agosto 1978

CAROSSINO

(8909)

REGIONE SARDEGNA

Errata-corrige

Nell'undicesimo comma dell'art. 138 della legge regionale 17 agosto 1978, n 51, concernente ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 36 del 23 agosto 1978 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 9 ottobre 1978, il numero attribuito al capitolo di spesa di nuova istituzione relativo alla sovvenzione straordinaria a favore del fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, deve intendersi « 02039 - titolo 1 - sezione 1 - categoria 2 » anzichè « 02038 ».

(9429)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783500)